



Relazione annuale sulla *corporate governance*

Allegata al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006

oooooooooooo

(sez. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati gestiti da
Borsa Italiana S.p.A.

IRIDE S.p.A.

Relazione annuale sulla *corporate governance*

Allegata al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006

oooooooooooo

(sez. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati gestiti da
Borsa Italiana S.p.A.

oooooooooooo

Si richiamano le notizie fornite nell'apposito capitolo della Relazione degli Amministratori sulla Gestione in ordine al processo di aggregazione fra AEM Torino S.p.A. ed AMGA S.p.A., realizzato nel corso dell'esercizio 2006, per incorporazione della seconda nella prima, del quale era stata data ampia illustrazione mediante il Documento Informativo predisposto a norma dell'art. 70 del Regolamento Emittenti (Deliberazione CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni), messo a disposizione degli azionisti e del mercato in data 19 aprile 2006.

Per comodità di Chi legge si riportano in questa sede i principali elementi che hanno caratterizzato tale processo aggregativi.

I Comuni di Torino e Genova, quali azionisti di controllo rispettivamente di AEM Torino S.p.A. e di AMGA S.p.A., preso atto della evoluzione dei servizi pubblici locali verso una sempre più spinta liberalizzazione, con la conseguente prospettiva della loro apertura alla competizione di mercato, hanno riscontrato la ricorrenza di concrete motivazioni di ordine strategico, economico e di interesse delle collettività servite dalle due Società per promuovere un progetto di aggregazione delle stesse finalizzato alla creazione di una nuova entità, che, per dimensioni, sinergie e governance fosse in grado di affrontare la competizione con gli altri operatori di livello internazionale, e potesse rappresentare un polo per ulteriori aggregazioni sul mercato nazionale.

Con tali finalità i due Comuni hanno raggiunto un accordo, così detto "Accordo Quadro", approvato dai rispettivi Consigli in data 24 gennaio 2006, con il quale hanno definito i principi fondamentali cui si dovesse ispirare tale aggregazione, ossia: (i) conservazione nel tempo del controllo della nuova entità in capo ai due Comuni; (ii) pariteticità dei due Comuni nell'esercizio del controllo su tale entità.

Lo schema adottato per conseguire l'obiettivo può essere così sinteticamente rappresentato:

- conferimento e vendita a favore di Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (FSU), avente sede a Genova, della totalità delle azioni detenute dal Comune di Genova in AMGA S.p.A. e della maggioranza delle azioni detenute dal Comune di Torino in AEM Torino S.p.A., in modo che FSU venisse a detenere non meno del 51% del capitale sociale delle due Società;
- partecipazione paritetica dei Comuni di Torino e di Genova in FSU, della quale detengono ciascuno il 50% dell'intero capitale sociale;
- governance paritetica di FSU, attraverso norme statutarie che attribuiscono a ciascuno dei due Comuni la nomina di due amministratori sui quattro che compongono il Consiglio di Amministrazione, e la previsione di maggioranze qualificate per l'assunzione delle deliberazioni da parte dell'assemblea;
- fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A., che assume la denominazione di IRIDE S.p.A., con sede a Torino;

- configurazione di IRIDE S.p.A. come società finanziaria operante nei settori di attività già propri delle Società fuse mediante un Gruppo di quattro Società (le Caposettore) specializzate nella gestione dei diversi business, Società di cui IRIDE detiene l'integrale capitale sociale, e precisamente:
 - IRIDE Energia S.p.A., con sede a Torino, cui è stata affidata la produzione di energia elettrica e di calore dell'intero Gruppo, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica;
 - IRIDE Servizi S.p.A., con sede a Torino, fornisce prestazioni di servizi a favore del Comune di Torino, quali illuminazione pubblica, manutenzione immobili, global service, nonché la gestione di infrastrutture per telecomunicazioni;
 - IRIDE Acqua Gas S.p.A., con sede a Genova, operante nella distribuzione del gas, nella gestione dei servizi idrici integrati e nella gestione di partecipazioni in diverse multiutility;
 - IRIDE Mercato S.p.A., con sede a Genova, svolge per l'intero Gruppo le attività di approvvigionamento e vendita di gas, energia termica, energia elettrica – gestisce partecipazioni in società commerciali.

Il Progetto di Fusione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. è stato approvato dai Consigli di Amministrazione delle due Società in data 25 gennaio 2006, e dalle rispettive Assemblee Straordinarie il 29 aprile successivo.

Da tale momento ha avuto inizio un complesso processo di riorganizzazione interno ai due Gruppi di Società, e fra gli stessi, finalizzato alla realizzazione dello schema organizzativo di IRIDE S.p.A. sopra illustrato. A conclusione di tale processo, in data 25 ottobre è stato sottoscritto l'Atto di Fusione, che ha avuto efficacia dal 31 ottobre 2006.

Il Progetto di Fusione ha previsto l'adozione di un nuovo Statuto da parte di IRIDE S.p.A. (rispetto al precedente Statuto di AEM Torino S.p.A.). Tale Statuto è oggetto di ulteriore revisione, secondo lo schema approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2007. Tale documento riporta il confronto fra lo Statuto di IRIDE vigente al momento della fusione e lo Statuto revisionato secondo la proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione (Allegato A).

Il Progetto di Fusione ha previsto che, ai fini contabili e fiscali, la fusione avesse efficacia dal 1° gennaio 2006, con conseguente elaborazione di un unico documento (il bilancio di IRIDE S.p.A. al 31.12.2006) rappresentativo della gestione svolta nell'esercizio 2006, sia da AMGA S.p.A. che da AEM Torino S.p.A. fino al 31 ottobre, e, post fusione, da IRIDE S.p.A. per gli ultimi due mesi dell'esercizio. Si ritiene quindi opportuno descrivere sommariamente la *governance* di AMGA S.p.A. e di AEM Torino S.p.A. considerato che in capo alle medesime si è realizzata la gestione per la maggiore parte dell'esercizio cui ci riferiamo. Ci soffermeremo sulla *governance* di IRIDE S.p.A., risultante dallo Statuto e dalle decisioni assunte dal suo Consiglio di Amministrazione, nell'ultima parte del presente documento.

La Governance di AMGA S.p.A.

La Società ha adottato il Codice di Autodisciplina con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2001, in aderenza allo schema proposto da Borsa Italiana mediante istruzioni al proprio regolamento. Il Codice è stato da ultimo aggiornato (deliberazione del 31 marzo 2004) per renderlo aderente alle modifiche introdotte nello Statuto della Società a seguito della riforma del diritto societario di cui al D. Lgs. n. 6/2003.

In relazione alla prevista operazione di fusione di AMGA per incorporazione in AEM Torino, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno procedere alla revisione del medesimo in sintonia con la nuova versione del Codice di Autodisciplina varato da Borsa Italiana nel marzo 2006.

Qui di seguito si rappresenta l'assetto della governance di AMGA S.p.A. , nonché i principali eventi dei primi 10 mesi dell'esercizio 2006.

Consiglio di Amministrazione

Attribuzioni e deleghe

Lo Statuto di AMGA S.p.A., all'art. 23, riserva al Consiglio di Amministrazione i *più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società*, attribuendo allo stesso *la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea*. Al Consiglio compete, pertanto, un ruolo strategico di indirizzo della conduzione aziendale.

Per quanto attiene alla delega di poteri, la cui disciplina legale è stata rivisitata in sede di riforma del diritto societario (art. 2381 Codice Civile), l'art. 24 dello Statuto sociale prevede la facoltà del Consiglio di Amministrazione di *delegare proprie attribuzioni e propri poteri ad uno dei suoi membri che assume la qualifica di Amministratore Delegato, e/o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ferme restando le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla Legge*.

Elezioni del Consiglio di Amministrazione

L'elezione del Consiglio (Art. 19 dello Statuto) avviene con il sistema del "voto di lista", che consente alle minoranze qualificate di esprimere propri rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Le liste possono essere presentate dagli Amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. In caso di cessazione di uno o più amministratori, questi vengono sostituiti con i primi candidati non eletti appartenenti alle stesse liste che li avevano espressi; i sostituiti restano in carica per il periodo di residua durata del Consiglio. Nel caso tale sostituzione non risulti possibile con ricorso alle liste, il Consiglio provvede alla reintegrazione mediante cooptazione a norma dell'art. 2386 – 1° comma del Codice Civile. Nel caso venga meno la

maggioranza degli amministratori, l'Assemblea provvede a rinnovare l'intero Consiglio di Amministrazione.

In ordine alla presentazione delle liste, il Codice di Autodisciplina prevede (Art. 7) che sia fornita una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato in esse inserito.

La composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica nel periodo 1° gennaio/30 ottobre 2006 risulta dalla deliberazione assunta dall'Assemblea degli azionisti in data 30 aprile 2004, ed è così composto:

DOMENICHINI Prof. Giovanni	- Presidente	- non esec. - indipendente
BAZZANO Ing. Roberto	- Amm.re Delegato	- esecutivo
LUZZATI Dott. Luigi	- Vice Presidente	- non esec. - indipendente
GALLANTI Avv. Giuliano	- Consigliere	- non esec. - indipendente
PALENZONA Dott. Fabrizio	- Consigliere	- non esec. - indipendente
COSTA Dott. Nicola	- Consigliere	- non esec. - indipendente
MANZONI Dott. Armando	- Consigliere	- esecutivo

Amministratori indipendenti ed amministratori esecutivi.

Circa la qualificazione di “amministratori indipendenti”, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 maggio 2004 ha verificato, sulla base di quanto dichiarato dagli interessati, ed avendo a riferimento le indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, nel Regolamento di Borsa e nelle relative Istruzioni, l'esistenza dei requisiti richiesti in capo a cinque amministratori, e quindi la presenza in Consiglio di un numero di amministratori indipendenti superiore al numero minimo richiesto dalle vigenti disposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 aprile 2004, nel rispetto delle disposizioni dell'Art 24 dello Statuto, ha conferito parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri all'Amministratore Delegato, Ing. Roberto Bazzano.

Non sono state attribuite deleghe gestionali al Presidente.

Il Consiglio ha conferito procure generali a diversi funzionari, nei limiti dei poteri gestionali agli stessi attribuiti.

L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio sull'esito delle operazioni che sia stato autorizzato a compiere su specifico mandato, e, con periodicità trimestrale, sull'andamento della gestione e sulle principali operazioni compiute in forza delle attribuzioni allo stesso conferite.

Per prassi consolidata, ed in forza delle disposizioni del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, al Consiglio di Amministrazione sono inoltre sottoposte le operazioni con parti correlate, e le operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale, finanziario e strategico, intendendosi con queste ultime le operazioni che comportano una estensione/potenziamento delle attività comprese nell'oggetto sociale (assunzione di servizi

in nuovi ambiti territoriali mediante la partecipazione a gare pubbliche, o mediante accordi con altre imprese), nonché le operazioni che comportano una modificazione nella articolazione organizzativa attraverso la quale vengono gestite le diverse linee di attività.

Nel periodo di operatività (1° gennaio/30 ottobre 2006) si sono tenute n. 8 sedute del Consiglio di Amministrazione; ai componenti del Consiglio è stata tempestivamente inviata la documentazione relativa alle principali pratiche sottoposte ad approvazione, nonché una traccia del verbale della seduta (art. 4 del Codice).

Remunerazione degli Amministratori.

I compensi a favore degli amministratori in carica sono stati fissati dall'Assemblea riunita il 30 aprile 2004 che ha provveduto alla loro nomina.

L'Art. 8 del Codice della Società prevede che una quota della remunerazione riconosciuta dal Consiglio agli amministratori esecutivi (ex Art. 2389 – 3° comma c.c.) sia commisurata ai risultati conseguiti dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 maggio 2004, ha riconosciuto all'Amministratore Delegato una remunerazione costituita da un importo fisso e da un importo variabile calcolato annualmente con riferimento ai risultati conseguiti dalla Società, espressi in termini di incremento del Margine Operativo Lordo.

Con riferimento ai Dirigenti, in Azienda è stata adottata fin dagli anni '80 la "gestione per obiettivi". In oggi è prevista la corresponsione di una quota di retribuzione incentivante calcolata in funzione del contributo da ciascuno fornito al conseguimento degli obiettivi perseguiti dal Gruppo A.M.G.A.

I Comitati

Nel Codice di Autodisciplina della Società non è prevista la costituzione di un Comitato per le nomine, né di un Comitato per la remunerazione, ritenendo che tali funzioni (e le connesse valutazioni) debbano essere svolte direttamente dal Consiglio nella sua collegialità.

E' invece prevista la nomina del Comitato per il Controllo Interno.

Il sistema di controllo interno

Il Codice di Autodisciplina (art. 9) attribuisce al Consiglio di Amministrazione la responsabilità della adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno, costituito dall'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, la salvaguardia del patrimonio aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del supporto consultivo e propositivo e dell'assistenza del Comitato per il Controllo Interno, costituito nel proprio ambito, definisce le linee di indirizzo di tale sistema e verifica l'adeguatezza dell'effettivo funzionamento dello

stesso, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti nel modo corretto.

Il Comitato per il Controllo Interno

La composizione, il funzionamento ed i compiti del Comitato sono stabiliti dall'art. 10 del Codice di Autodisciplina.

Il Comitato per il Controllo Interno è costituito da tre Amministratori indipendenti.

Il Comitato in carica nel periodo di riferimento è composto dai seguenti Amministratori:

- Avv. Giuliano Gallanti - Presidente;
- Dott. Luigi Luzzati - Componente;
- Dott. Nicola Costa - Componente.

Il Comitato per il Controllo Interno ha tenuto n. 2 riunioni nel corso dell'esercizio 2006.

Fra i compiti di maggiore rilievo si annovera il supporto al Consiglio di Amministrazione nella valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno, che si sostanzia, in ultima analisi, nella corretta identificazione e nel costante monitoraggio dei principali rischi aziendali. In tale direzione si è orientata l'attività del Comitato, che si è avvalso di un apposito studio di un consulente esterno, finalizzato ad identificare le aree di possibile riduzione del profilo di rischio su cui indirizzare l'attività del Consiglio di Amministrazione. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Comitato si è avvalso del supporto del Dott. Antonio Andreotti, designato dal Consiglio di Amministrazione quale Preposto del Comitato.

Le procedure

La Società ha ottenuto, verso la fine dell'anno 2003, la certificazione di qualità ISO 9001 secondo la nuova normativa VISION 2000; dispone inoltre della certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001; ha adottato un manuale delle procedure interne la cui costante verifica ed aggiornamento è affidato ad un apposito Comitato Guida; la Società di certificazione procede a periodiche verifiche in ordine alla osservanza del manuale e trasmette gli eventuali rilievi all'Alta Direzione.

Internamente i processi che comportano movimenti finanziari sono governati da una apposita Direzione (Amministrazione e Controllo), che è il principale referente del Collegio Sindacale, della Società di Revisione contabile e del Comitato per il Controllo Interno, unitamente al Responsabile del Personale ed Organizzazione.

L'Amministratore Delegato ha riferito al Consiglio ed al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale, in occasione dall'approvazione delle relative Relazioni, sull'andamento della gestione e sull'esito delle principali operazioni compiute su mandato del Consiglio. Le operazioni di carattere straordinario e/o con parti correlate sono state sottoposte a specifica approvazione del Consiglio.

Operazioni con parti correlate.

L'Art 11 del Codice di Autodisciplina della Società raccomanda che le operazioni con *parti correlate* siano compiute nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale e formale, ed invita gli amministratori ad avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti per la valutazione dei beni oggetto dell'operazione e per una corretta definizione dei profili finanziari, legali e tecnici; ciò al fine di evitare che le operazioni con parti correlate siano compiute a condizioni diverse rispetto alle condizioni alle quali verrebbero realizzate se compiute con parti non correlate. Detti principi sono sempre stati puntualmente osservati dagli amministratori, ancor prima ed a prescindere dal loro formale recepimento nel Codice di Autodisciplina della Società.

Per la definizione di "parti correlate" l'art. 2 - lettera "h" del Regolamento Emittenti fa riferimento ai principi contabili internazionali.

Le relazioni intrattenute e le principali operazioni compiute con parti correlate nel corso dei primi 10 mesi dell'esercizio 2006 sono state le seguenti:

Rapporti con il Comune di Genova quale azionista di maggioranza.

- La Società, in proprio o attraverso le controllate AMGA Commerciale, CAE Amga Energia e Genova Acque/Mediterranea delle Acque, ha fornito al Comune prestazioni e servizi (gas, servizi idrici, energia elettrica, gestione calore), dei quali lo stesso usufruisce come qualsiasi Cliente.
- AMGA S.p.A., in proprio o attraverso le controllate Genova Acque S.p.A./Mediterranea delle Acque S.p.A., in forza delle Convenzioni in essere, ha supportato gli interventi di competenza comunale nel settore delle acque reflue, con prestazioni qualificate di tipo professionale, quali progettazione e direzione lavori; i proventi di queste ultime attività sono puntualmente registrati nella relativa contabilità.
- AMGA S.p.A. ed AMIU S.p.A. - Società controllata dal Comune di Genova - hanno costituito la "MULTIMED S.p.A." per lo sviluppo di progetti nel settore ambientale, con particolare riferimento alla realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani.
- AMGA ha detenuto una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di A.S.TER S.p.A., società controllata dal Comune di Genova ed operante nei settori della manutenzione delle strade, della illuminazione pubblica, della manutenzione del verde pubblico.
- AMGA ha partecipato inoltre ad iniziative che riguardano diverse istituzioni cittadine, verso le quali il Comune di Genova, quale Ente Locale, riserva un vivo interesse. Le principali iniziative assunte in tale direzione concernono:
 - la sponsorizzazione delle stagioni sinfoniche 2006-2007 del Teatro Carlo Felice e il mantenimento della qualifica di Socio Fondatore verso un corrispettivo di Euro 500.000;
 - la stipulazione di un contratto di pubblicità con la Palazzo Ducale S.p.A. per la sponsorizzazione del marchio "AMGA" nelle manifestazioni che si sono svolte o si

svolgeranno in tale sede dal settembre 2006 , verso un corrispettivo di Euro 500.000.

Rapporti con e fra Società controllate

- Fra AMGA S.p.A. e le controllate Genova Acque S.p.A./Mediterranea delle Acque S.p.A., AMGA Commerciale S.p.A., CAE Amga Energia S.p.A., vige un accordo per la regolamentazione dei rapporti di tesoreria (cash-pooling), finalizzato a compensare le eccedenze e le deficienze di cassa fra le imprese, con benefici effetti in termini di oneri finanziari.
- A seguito dello scorporo da AMGA S.p.A. di diverse attività dalla stessa direttamente svolte, e della loro attribuzione a Società del Gruppo, fra queste ultime e la Capogruppo sono stati stipulati accordi per regolamentare lo scambio di *services* fra le stesse Parti.
- Fra AMGA e le controllate Genova Acque S.p.A./Mediterranea delle Acque S.p.A. ed Idro-Tigullio S.p.A. sono intervenute intese per la gestione coordinata del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova, gestione affidata ad AMGA. In forza di ciò AMGA svolge il ruolo di coordinamento e provvede al finanziamento degli investimenti previsti nel Programma degli Interventi approvato dall'Autorità dell'ATO, mentre le società controllate svolgono la gestione operativa.
- In coerenza con il Progetto di Fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione di AMGA S.p.A., sono state realizzate le operazioni propedeutiche, individuate nell'accordo stipulato fra le Società (Accordo delle Società) in data 30 gennaio 2006. In particolare:
 - in data 31 agosto 2006 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di SIET S.p.A. (società commerciale del Gruppo AEM Torino) in AMGA Commerciale, a fronte di aumento del capitale di quest'ultima (per €7.520.000,00) a servizio di detta operazione;
 - in data 31 agosto 2006 è stato stipulato l'atto di scissione del ramo d'azienda di CAE Amga Energia relativo alla produzione di energia elettrica, a beneficio di AEM Energia;
 - in data 26 luglio 2006 è stato stipulato l'atto di conferimento in AMGA Commerciale (con corrispondente aumento del capitale di quest'ultima per € 13.831.190,00) delle partecipazioni detenute da AMGA in Società operanti sul mercato del gas e dei servizi (fra le quali GEA Commerciale – CAE Amga Energia – OLT Offshore);
 - in data 31 luglio 2006 è stato stipulato l'atto di conferimento da AMGA in IRIDE Acqua Gas (con conseguente aumento del capitale per € 309.990.000,00) del ramo d'azienda relativo alle attività operative già svolte, quali la distribuzione del gas, gestione servizi idrici integrati, nonché le partecipazioni già detenute da AMGA in diverse *multiutility*;
 - in data 26.10.2006 AMGA Commerciale ha acquistato da AMGA le partecipazioni da questa detenute in Livorno Holding S.r.l. e Sea Power & Fuel S.r.l. strumentali alla realizzazione del progetto coltivato da OLT Offshore;
 - in data 11.09.2006 sono stati sottoscritti l'atto di conferimento in AMGA Commerciale da parte di AEM Distribuzione S.p.A. del ramo d'azienda relativo alla fornitura di energia elettrica ai clienti ex vincolati (clienti "domestici") e l'atto di conferimento in AMGA Commerciale da parte di AEM Torino Energia S.r.l. dei clienti allacciati alla rete di teleriscaldamento di Torino, atti entrambi aventi efficacia dal 1° luglio 2007.

Tutti gli atti sopra indicati erano condizionati, ed hanno avuto efficacia dalla data di efficacia della fusione fra AEM Torino ed AMGA, e quindi dal 31 ottobre 2006.

Trattamento delle informazioni riservate

Premesso che la materia delle informazioni riservate coinvolge la diretta e personale responsabilità di chi possiede le informazioni medesime e quindi, innanzitutto, gli amministratori esecutivi, è stata inserita nel Codice di Autodisciplina una norma di comportamento che deve essere osservata da tutti gli Amministratori. In particolare la norma (art. 6) pone a loro carico i seguenti impegni ed obblighi:

- l'Organo delegato cura la gestione delle informazioni riservate. A tal fine adotta tutte le cautele necessarie per garantire una corretta e responsabile comunicazione all'esterno di informazioni e documenti riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni "price sensitive";
- tutti gli amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.

Nella riunione del 20 dicembre 2002 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Codice per l' "*Internal Dealing*", in conformità con le previsioni del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. Si osserva che, in forza della deliberazione CONSOB 29.11.2005 n. 15232, è entrata in vigore dal 1° aprile 2006 una nuova regolamentazione dell' "*Internal Dealing*". Il Consiglio di Amministrazione di AMGA, anche nella veste di Capogruppo delle società quotate Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. ed Acquedotto Nicolay S.p.A., ha adottato una "procedura" conforme alle disposizioni di cui trattasi.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto delle disposizioni della Deliberazione CONSOB 15232/2005 in tema di "informazioni privilegiate", e ha dato corso ai relativi adempimenti.

La funzione di Investor Relations

La Società attribuisce primaria importanza alla instaurazione di un dialogo aperto con gli azionisti, con gli investitori istituzionali e con gli intermediari che operano sul mercato finanziario, al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni rese disponibili dalla Società medesima, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

Per i fini di cui sopra è istituita, nell'ambito della propria struttura organizzativa, la funzione di *investor relation*. La funzione ha il compito di collettare le informazioni dai diversi enti aziendali e di elaborarle in modo che risultino accessibili a soggetti esterni, e ne cura la divulgazione secondo canoni di obiettività e trasparenza. Per lo svolgimento di tali compiti la funzione si avvale anche dell'apporto professionale di consulenti esterni.

In sede di Assemblea, ed in occasione della presentazione dei risultati annuali e semestrali agli investitori istituzionali, le relazioni/presentazioni sono tenute direttamente dai vertici della Società.

La tutela degli Azionisti di minoranza è assicurata dallo Statuto che prevede la facoltà di questi ultimi di partecipare alla nomina degli Organi sociali.

Collegio Sindacale

Il Collegio è composto da tre Sindaci effettivi, eletti con il sistema del voto di lista, in analogia col sistema adottato per l'elezione degli Amministratori. Le liste possono essere presentate dagli Azionisti che detengano almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Anche per la elezione del Collegio Sindacale il Codice di Autodisciplina aziendale (art. 13) prevede che i Soci forniscano, contestualmente alla presentazione delle liste, una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

La Governance di AEM Torino S.p.A.

Il sistema di *corporate governance* del Gruppo AEM Torino è in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate-edizione 2002.

Tale sistema di governo è orientato a garantire efficacia ed efficienza nella gestione aziendale e il rispetto degli interessi di tutti gli *stakeholders*.

In previsione dell'operazione di aggregazione fra AEM Torino ed AMGA di Genova, non si è proceduto a rivedere il sistema di *corporate governance* alla luce dei contenuti del Codice di Autodisciplina-edizione 2006, rinviando tale revisione al momento in cui risultasse più puntualmente definito e regolamentato l'assetto organizzativo del nuovo Gruppo IRIDE.

Organizzazione della Società

AEM Torino ha un sistema di *governance* "tradizionale" che si caratterizza per la presenza di:

- un Consiglio di Amministrazione incaricato di gestire l'impresa sociale, che ha delegato parte delle proprie attribuzioni ad un organo delegato;
- un Collegio Sindacale chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, oltre che a controllare l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile della società;
- una Assemblea dei Soci a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della società, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto aziendale;
- una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob a cui è affidata l'attività di revisione contabile ed il giudizio sul bilancio, ai sensi dell'art. 155 e segg. del D. Lgs 58/98.

Nei paragrafi seguenti si riportano gli elementi salienti della *corporate governance* del Gruppo AEM Torino. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relazione annuale sulla *corporate governance*, consultabile sul sito internet nella sezione Investor Relations.

Consiglio di Amministrazione

Ruolo e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo AEM Torino è composto da sette membri compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione in carica fino al 29 aprile 2006 è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2005 ed era così composto:

Componente	Carica	esecutivo	indipendente	lista provenienza
Prof. Franco Reviglio	Presidente (esecutivo fino al 30/9/2005)			Comune di Torino
Ing. Giovanni Porcellana	Vice Presidente		v	Comune di Torino
Prof. Giovanni Del Tin	Consigliere		v	Comune di Torino
Avv. Nicola Durazzo	Consigliere		v	Comune di Torino
Prof. Angelo Tartaglia	Consigliere		v	Comune di Torino
Dott.ssa Carla Patrizia Ferrari	Consigliere		v	FIN OPI
Dott. Alberto Eichholzer	Consigliere		v	FIN OPI

In data 29 aprile 2006 l'Assemblea degli Azionisti ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, attraverso il voto di lista previsto statutariamente che attribuisce 2/3 degli amministratori alla lista che ottiene il maggiore numero di voti e riserva alle altre liste l'attribuzione del restante 1/3 degli amministratori da eleggere.

La durata in carica degli amministratori è stata fissata dalla suddetta assemblea sino al 31 ottobre 2006 o se antecedente, sino alla data di accettazione della carica da parte degli amministratori nominati dall'assemblea che sarà all'uopo convocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione successivamente alla data di efficacia dell'atto di fusione tra le società AEM Torino S.p.A. ed AMGA S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 aprile 2006, ha nominato il prof. Franco Reviglio nella carica di Presidente della società. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, al Presidente spetta la rappresentanza (legale e processuale) della società.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha inoltre nominato Vice Presidente l'ing. Giovanni Porcellana attribuendogli i poteri di legge e di Statuto. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2006 ha anche confermato le deleghe operative già conferite nella seduta del 30 settembre 2005 al Direttore Generale ing. Roberto Garbati.

Il Consiglio di Amministrazione nominato da tale Assemblea era così composto:

(1) Componente del Comitato di Controllo Interno

Componente	Carica	Amministratori Esecutivi	Amministratori Indipendenti	Lista di elezione
Prof. Franco REVIGLIO	Presidente			Comune di Torino
Ing. Giovanni PORCELLANA	Vice Presidente		✓	Comune di Torino
Prof. Giovanni DEL TIN	Consigliere		✓	Comune di Torino
Avv. Nicola DURAZZO ⁽¹⁾	Consigliere		✓	Comune di Torino
Dr.ssa Carla FERRARI ⁽²⁾	Consigliere		✓	FIN.OPI
Prof. Angelo TARTAGLIA ⁽¹⁾	Consigliere		✓	Comune di Torino

(2) Componente del Comitato di Controllo Interno dal 15/5/2006

Il Presidente della Capogruppo è membro del Consiglio di Amministrazione di Edipower S.p.A. e, sino al 29 maggio 2006, è stato membro del Consiglio di Amministrazione di AES Torino S.p.A. ricoprendo la carica di Presidente.

L'art. 14 dello Statuto della Società riserva all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni su una serie di materie, alcune delle quali coincidono con quelle di cui all'art. 1.2 del Codice di Autodisciplina.

Nella seduta del 28 marzo 2003 il Consiglio di Amministrazione, al fine di adeguarsi a quanto previsto sia dalla versione aggiornata del Codice di Autodisciplina, sia dalle regole

stabilite dalla Consob in tema di operazioni significative e con parti correlate, ha riservato alla propria esclusiva competenza le decisioni concernenti le operazioni aventi significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, ivi comprese le più significative operazioni con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre competenza sulle questioni che, sebbene rientranti nell'ambito dei poteri delegati, ai sensi dell'art. 2391, c. 1, cod. civ. (in tema di interessi degli amministratori) devono essere sottoposte all'esame e decisione dell'intero Consiglio. Quest'ultimo ha infine una competenza residuale sulle materie che esulano dai poteri delegati, nonché su quelle che per prassi/ragioni di opportunità vengono sottoposti al Consiglio.

Nel periodo dal 1° gennaio al 30 ottobre 2006, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 13 volte.

Esecutività degli amministratori e indipendenza

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sono non esecutivi in quanto non sono destinatari di deleghe. Le deleghe operative sono state conferite al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ha verificato che tutti gli amministratori non esecutivi del Consiglio sono indipendenti, poiché nessuno di essi detiene, direttamente o indirettamente, "rapporti economici rilevanti" o relazioni derivanti da "partecipazioni azionarie", né è stretto familiare di soggetti che ne detengono nei termini di cui all'art. 3 citato. Tale giudizio di indipendenza si fonda sulle risultanze delle dichiarazioni rese da ciascun amministratore.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di AEM Torino è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati per tre esercizi e con scadenza dell'incarico alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di Sindaco della Società è soggetta alle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti ed è altresì incompatibile con la titolarità di incarichi di Sindaci effettivi in più di cinque società di diritto italiano quotate nei mercati regolamentati.

Analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale della Società vengono eletti ai sensi dello Statuto tramite il voto di lista secondo un meccanismo che riserva la nomina del Presidente, di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente alla lista che ottiene il maggior numero di voti ed attribuisce alle altre liste, secondo un criterio di proporzionalità, la nomina dei restanti Sindaci.

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2005 è composto dal Presidente del Collegio Sindacale, dott. Aldo Milanese e dai Sindaci effettivi prof. Lorenzo Ginisio e dott. Giovanni Peradotto.

In seno al Consiglio opera il Comitato per il Controllo interno, cui sono demandati tutti i compiti di cui all'art. 10.2 del Codice di Autodisciplina.

Sistema di controllo interno

Organismi per il controllo interno

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato di Controllo Interno, previsto dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato un Preposto al Controllo Interno, gerarchicamente indipendente dai responsabili delle funzioni operative, affidandogli le seguenti funzioni: assistere l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed i Responsabili di Funzione nella gestione e monitoraggio del Sistema di Controllo Interno, valutandone l'efficacia ed efficienza, individuandone carenze e necessità di miglioramento e vigilando sull'esistenza di procedure volte ad assicurare il rispetto delle normative interne ed esterne.

Il Preposto al Controllo Interno redige, almeno semestralmente, una relazione sulle attività svolte e sul grado di adeguatezza del Sistema di Controllo Interno sottoponendola all'Amministratore Delegato, al Comitato per il Controllo Interno ed al Collegio Sindacale.

Inoltre la società dispone di un Organismo di Vigilanza in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs 231/2001, delle funzioni di Internal Auditing e di Audit Appalti che riferiscono del proprio operato all'Amministratore Delegato e di un Comitato di Autocontrollo, presieduto dal Direttore Generale e composto da tutti i primi livelli della società.

Internal dealing e trattamento delle informazioni riservate

AEM Torino ha adottato il Codice di Comportamento sull'*Internal dealing* che disciplina gli obblighi di comunicazione delle operazioni sulle azioni di AEM Torino e su strumenti ad esse collegati effettuate dalle persone rilevanti individuate all'interno del Gruppo. Il Codice, istituito il 1° gennaio 2003 in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, è stato aggiornato nel mese di marzo 2006 per recepire i nuovi obblighi di comunicazione previsti dalla legge n. 262 del 28 dicembre 2005.

In particolare, a far tempo dal 1° aprile 2006, le Persone Rilevanti, ovvero i soggetti individuati in base ai criteri definiti dall'art. 152 sexies del Regolamento Emittenti, devono comunicare, entro 5 giorni di mercato aperto, alla Consob e al Pubblico le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dall'emittente o strumenti finanziari ad esse collegati, dai medesimi compiute o da persone strettamente legate agli stessi, al superamento della soglia cumulativa di euro 5.000 annui (precedentemente il Codice di Comportamento prevedeva un obbligo di comunicazione senza indugio al superamento della soglia di 250.000 euro e una comunicazione trimestrale al superamento di una soglia cumulata di 50.000 euro).

Nel corso del periodo dal 1° gennaio al 30 ottobre 2006 non si è avuto notizia di operazioni finanziarie da parte di Persone Rilevanti che abbiano determinato il superamento delle soglie previste dal Codice.


AEM Torino, in quanto società quotata in Borsa, e le società da essa controllate sono soggette alla normativa in materia di comunicazione all'esterno di informazioni rilevanti (*price sensitive*).

Per la gestione di tali informazioni nel marzo 2004 il Consiglio di Amministrazione ha approvato e diffuso un Regolamento volto a disciplinare organicamente il trattamento delle Informazioni Privilegiate. Tale regolamento, oltre a prevedere delle specifiche procedure per

l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli artt.114 e 150 del D.Lgs. 58/98, rimette all'organo delegato della capogruppo AEM Torino S.p.A. l'organizzazione delle Informazioni Privilegiate. Relativamente alle singole società controllate l'organizzazione della gestione delle Informazioni Privilegiate è rimessa alla responsabilità degli Amministratori Delegati di tali società i quali agiscono solo di concerto con l'organo delegato di AEM Torino S.p.A. e possono richiedere la relativa divulgazione solo d'intesa con tale organo delegato di AEM Torino S.p.A..

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme per la prevenzione degli abusi di mercato, in recepimento della legislazione normativa in tema, AEM Torino ha aggiornato il Regolamento di cui sopra ed ha istituito il Registro, previsto dall'art 115-bis del Testo Unico della Finanza, delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate.

Assetti proprietari



Il Comune di Torino è l'azionista di maggioranza con una partecipazione detenuta direttamente e indirettamente in AEM Torino pari al 70,6% del capitale sociale. Inoltre, in base alle comunicazioni finora pervenute, gli azionisti che detengono una partecipazione rilevante - superiore al 2% - sono Sanpaolo Imi, Assicurazioni Generali e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Lo Statuto della Società prevede il divieto, a soggetti diversi dal Comune di Torino e da società o enti controllati dal Comune medesimo, di essere titolare direttamente o indirettamente di una partecipazione azionaria al capitale sociale maggiore del 5%. Tale limite non si applica ai fondi comuni di investimento, né a soggetti esteri svolgenti attività assimilabili. Per una visione esaustiva dei limiti al possesso azionario si rimanda al testo dello Statuto sociale.

Sulla base degli estratti comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, non risultano comunicati patti parasociali aventi ad oggetto azioni di AEM Torino, ad eccezione dell'accordo sottoscritto in data 30 gennaio 2006 tra il Comune di Genova, Finanziaria Sviluppo Utilities S.p.A, da una parte, e il Comune di Torino, Finanziaria Città di Torino S.r.l., dall'altra parte, contenente pattuizioni di portata parasociale in relazione al progetto di aggregazione tra AEM Torino ed AMGA. Tali pattuizioni sono state comunicate, pubblicate per estratto e depositate in conformità alla vigente normativa.

La Governance di IRIDE S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di IRIDE S.p.A., nella seduta del 4 dicembre 2006, ha preso atto dei documenti che contribuiscono a delineare la governance della Società (documenti precedentemente approvati da AEM Torino S.p.A.), e della opportunità di adeguarli alla struttura organizzativa del Gruppo IRIDE, nonché della necessità di apportare alcune modifiche allo Statuto sociale per recepire sopravvenute disposizioni di Legge e per renderlo più funzionale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:

- nella seduta del 12 febbraio 2007
 - le linee guida del modello organizzativo ex Legge 231/2001;
- nella seduta del 30 marzo 2007
 - il Codice Etico;
 - il Codice di Autodisciplina (Allegato B);
 - Le modifiche allo Statuto sociale di IRIDE S.p.A., decidendo di sottoporre tali modifiche all'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del progetto del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006.

La presente relazione assume a riferimento la *governance* delle Società quale risulta in esito alla approvazione dei documenti di cui sopra, fra questi le modifiche allo Statuto sociale, illustrate nell'apposita relazione resa dagli Amministratori a norma del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437/1998 (art. 3).

Per quanto attiene alle iniziative ed alle decisioni assunte ed ai fatti compiuti durante l'esercizio 2006, gli stessi hanno avuto come termine di riferimento gli strumenti di *governance* (in particolare il Codice di Autodisciplina e lo Statuto) vigenti nel tempo.

Consiglio di Amministrazione

Attribuzioni e deleghe

Lo Statuto di IRIDE S.p.A., all'art. 16, riserva al Consiglio di Amministrazione i "*più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all'assemblea. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che pertanto non può delegare i relativi poteri ad alcun amministratore o comitato, le materie stabilite dalla legge e quelle qui di seguito elencate:....*"

Le più rilevanti "materie" che lo Statuto riserva alla esclusiva competenza del Consiglio concernono:

- 1) l'approvazione dei business plan pluriennali e dei budget annuali di gruppo e relativi aggiornamenti;
- 2) atti di disposizione a qualunque titolo di beni e stipulazione di contratti in genere oltre determinati limiti di valore;
- 3) concessione di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura oltre certi limiti di valore;
- 4) patti parasociali, joint venture e concessione di prestiti o garanzie a società non controllate quale che ne sia l'importo;

- 5) operazioni particolarmente significative delle società controllate, collegate o partecipate dalla Società, operazioni individuate dal consiglio di amministrazione e sulle quali quest'ultimo esprime una "preventiva valutazione" nell'ambito del suo compito di direzione e coordinamento;
- 6) definizione e modificazione della struttura organizzativa della Società per funzioni e staff di primo livello, nomina e revoca del direttore finanziario;
- 7) eventuale nomina e revoca del direttore generale della Società;
- 8) partecipazione alle assemblee delle partecipate dirette e istruzioni al soggetto delegato per l'espressione del relativo diritto di voto (escluse le Caposettore);
- 9) convocazione dell'assemblea straordinaria per modifiche dello Statuto, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale e prestiti obbligazionari convertibili;
- 10) istituzione di Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina raccomandato da Borsa S.p.A. e di un Comitato Strategico composto dal presidente e dall'amministratore delegato, attribuzione delle relative funzioni e delega dei conseguenti poteri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno 9 amministratori.

Per quanto attiene alle deleghe di poteri, lo Statuto, all'art. 17, prevede l'attribuzione di poteri gestionali al Presidente ed all'Amministratore Delegato.

In particolari le principali deleghe attribuite al Presidente concernono, oltre all'esercizio delle funzioni proprie della carica, le seguenti materie:

- direzione e gestione della Finanza di gruppo, Legale e Societario, Rapporti con investitori e mercato (investor relation), Comunicazioni esterne e rapporti istituzionali;
- coordinamento dell'attività delle Caposettore "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A.";
- designazione della maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A.";
- designazione della minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Servizi S.p.A." e "IRIDE Energia S.p.A.";
- rappresentanza di IRIDE S.p.A. nelle assemblee di "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A.".

Le principali deleghe attribuite all'Amministratore Delegato concernono le seguenti materie:

- direzione e gestione delle aree Amministrazione, Controllo di gestione, Risk management, Approvvigionamenti, Personale, Sistemi organizzativi e sistemi informativi, Internal auditing;
- coordinamento dell'attività delle Caposettore "IRIDE Servizi S.p.A." e "IRIDE Energia S.p.A.";
- designazione della maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Servizi S.p.A." e "IRIDE Energia S.p.A.";
- designazione della minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A.";
- rappresentanza di IRIDE S.p.A. nelle assemblee delle Caposettore "IRIDE Servizi S.p.A." e "IRIDE Energia S.p.A.".

L'art 17 dello Statuto prevede inoltre che siano delegate congiuntamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato, che compongono il Comitato Strategico, alcune funzioni, fra le quali le più rilevanti concernono:

- l'esame delle linee guida e delle politiche di gruppo relativamente alle funzioni agli stessi delegate, comprese le designazioni degli amministratori e sindaci delle società partecipate dalle Caposettore;
- la predisposizione dei progetti di Budget e di Business Plan di gruppo da sottoporre al Consiglio;
- l'istruttoria sulle strategie di gruppo, sul business development e sulle operazioni di maggior rilievo della Società e su quelle delle Caposettore oggetto di preventiva valutazione da parte del Consiglio;
- definizione delle linee d'azione per le società partecipate dirette di IRIDE S.p.A., diverse dalle Caposettore;
- assunzione e licenziamento dei dirigenti della Società.

Le disposizioni statutarie sopra richiamate sono integrate dal Codice di Autodisciplina della Società, che all'art. 1 "Ruolo del Consiglio di Amministrazione" precisa e completa le funzioni allo stesso attribuite, con particolare riferimento: (i) alla valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno; (ii) alla verifica sul corretto esercizio delle deleghe da parte degli Organi delegati, ricevendone dagli stessi informativa con periodicità trimestrale; (iii) all'andamento della gestione, ponendo a confronto i risultati conseguiti con quelli programmati.

Elezione del Consiglio di Amministrazione

L'Art. 15 dello Statuto determina la composizione del Consiglio di Amministrazione, fissandola in numero 12 componenti, e disciplina le modalità della loro elezione.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con il sistema del voto di lista, con le seguenti modalità:

- a) i soci che singolarmente, o congiuntamente fra di loro, detengono tante azioni che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore, nella quale devono essere indicati almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148 TUF;
- b) le liste devono essere depositate dai Soci almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea, e sono pubblicate a cura della Società almeno 5 giorni prima;
- c) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dall'assemblea sono tratti, nell'ordine in cui sono in essa elencati, n. 10 amministratori;
- b) dalla seconda e terza lista per numero di voti validamente ottenuti sono tratti, uno per ciascuna, i restanti due amministratori;
- c) in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due amministratori sono tratti entrambi dalla seconda lista;
- d) in caso di presentazione di una sola lista, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dall'unica lista;
- e) per concorrere al riparto degli amministratori le liste devono aver ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella (1%) richiesta per la presentazione delle liste;
- f) gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili;
- g) in caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, quelli rimasti provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle medesime liste che avevano espressi gli amministratori cessati;
- h) risulta eletto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato al n. 1 della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

- i) al candidato indicato al n. 2 della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti – Amministratore Delegato - sono delegate le funzioni indicate all'art. 17 dello Statuto, precedentemente richiamato;
- l) in caso di cessazione dalla carica del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato viene meno l'intero Consiglio e si procede a nuova elezione.

Amministratori esecutivi ed amministratori indipendenti

Il consiglio di amministrazione è composto da *amministratori esecutivi e non esecutivi*.

Per Amministratori esecutivi, ai sensi dell'art. 2.1 del *Codice di Autodisciplina* adottato dalla Società, si intendono:

- gli amministratori delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi in IRIDE S.p.A. o in una società controllata avente rilevanza strategica.

Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari, anche in considerazione dell'elevato quorum deliberativo richiesto dallo Statuto.

Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori siano compiutamente informati sulla realtà aziendale e sul contesto economico e normativo in cui opera.

Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono *indipendenti*, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con IRIDE S.p.A. o con soggetti legati a IRIDE S.p.A., relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione, avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, sulla base dei criteri indicati dall'art. 3.3 del *Codice di Autodisciplina* adottato dalla Società, e dei risultati di tale valutazione viene sistematicamente informato il mercato mediante la relazione annuale sulla *governance*.

Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta da IRIDE S.p.A.; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel *Codice* della Società.

La composizione del consiglio di amministrazione di IRIDE S.p.A., anche grazie alla presenza di amministratori indipendenti, è idonea a garantire adeguate condizioni di

autonomia gestionale rispetto al soggetto che controlla la Società, ed a perseguire l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti di IRIDE S.p.A.

Il collegio sindacale è deputato a verificare la corretta applicazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei criteri e delle procedure previste dal *Codice di Autodisciplina* per valutare l'indipendenza dei propri membri, e di ciò dà atto nella relazione all'assemblea.

La composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto dall'Assemblea degli azionisti in data 2 dicembre 2006, nelle persone dei Signori:

- Bazzano Roberto
- Garbati Roberto
- Mario Margini
- Paolo Cantarella
- Stefano Zara
- Gianfranco Carbonato
- Alcide Rosina
- Franco Debenedetti
- Loic Hennekinne
- Carla Patrizia Ferrari
- Giovanni Quaglia
- Lorenzo Borgogni.

Detti amministratori sono stati proposti all'assemblea mediante n. 3 liste presentate dal socio di controllo Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., da Fin. OPI S.p.A. e dalla Fondazione CRT, dalle quali liste sono stati tratti rispettivamente n. 10, n. 1 e n. 1 amministratori.

In applicazione delle disposizioni statutarie (art. 17), è risultato eletto Presidente l'Ing. Roberto Bazzano mentre la carica di Amministratore Delegato è stata attribuita all'Ing. Roberto Garbati, con i poteri gestionali previsti per entrambi dall'art. 17 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, riunito il 4 dicembre successivo, sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli Consiglieri e delle informazioni disponibili, ha valutato ricorrere il requisito di "amministratore indipendente", secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina della Società in allora vigente, in capo ai seguenti Consiglieri:

- Paolo Cantarella
- Stefano Zara
- Gianfranco Carbonato
- Alcide Rosina
- Franco Debenedetti
- Lorenzo Borgogni
- Loic Hennekinne
- Carla Patrizia Ferrari
- Giovanni Quaglia.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 marzo 2007, ha riesaminato la posizione degli "amministratori indipendenti", come tali riconosciuti con la precedente deliberazione del 4 dicembre 2006, alla luce dei requisiti previsti dal nuovo Codice di Autodisciplina della Società, approvato nella medesima seduta. In esito a tale riesame il Consiglio ha riscontrato

il possesso in capo a tali amministratori anche dei nuovi requisiti di indipendenza, ed ha quindi confermato la valutazione di “indipendenza” espressa in precedenza.

Nel periodo intercorrente fra la data di efficacia della Fusione AEM Torino S.p.A. / AMGA S.p.A. (31 ottobre 2006) e la data di elezione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica (2 dicembre 2006), a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal Presidente Prof. Franco Reviglio e da altri Consiglieri, e della cooptazione dell’Ing. Roberto Bazzano, dell’Ing. Roberto Garbati e del Dott. Mario Margini, il Consiglio di Amministrazione risultava composto dai seguenti Signori:

- Bazzano Roberto - Presidente
- Garbati Roberto - Amministratore Delegato
- Porcellana Giovanni - Vice Presidente
- Ferrari Carla Patrizia - Consigliere
- Quaglia Giovanni - Consigliere
- Margini Mario - Consigliere
- Durazzo Nicola - Consigliere.

Il predetto Consiglio di Amministrazione, nel periodo 31 ottobre / 2 dicembre 2006, si è riunito una sola volta per l’approvazione della Relazione sulla gestione relativa al 3° trimestre 2006.

Gli incarichi ricoperti dai membri del Consiglio in altre Società in qualità di amministratore o sindaco sono riportati nella apposita tabella (Allegato C).

Remunerazione degli Amministratori.

I compensi a favore degli amministratori sono stati fissati dall’assemblea in data 2 dicembre 2006 che ha provveduto allo loro nomina.

Sulla base dei principi assunti dai Codici di Autodisciplina nel tempo proposti da Borsa Italiana S.p.A., e delle disposizioni dell’art. 2389 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 dicembre 2006, ha fissato una particolare remunerazione a favore del Presidente e dell’Amministratore Delegato in relazione alle deleghe gestionali agli stessi attribuite.

In considerazione dell’attuale assetto di *governance* del Gruppo IRIDE (più in dettaglio illustrato nei successivi paragrafi), dell’attribuzione di responsabilità gestionali nelle Società Caposettore agli Organi delegati di IRIDE, e della constatazione che il conseguimento degli obiettivi di IRIDE dipende in larga misura dal positivo coordinamento delle attività delle Società appartenenti al Gruppo e dalla capacità di queste ultime di gestire profittevolmente i business coltivati, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno determinare il compenso degli Organi delegati di IRIDE sulla base del criterio della “remunerazione complessiva” a livello di Gruppo, ossia valutando, a tali fini, altresì le remunerazioni percepite dagli Organi delegati per le funzioni dagli stessi svolte presso le Società controllate e partecipate. Mediante l’adozione di tale criterio una parte significativa della remunerazione degli Organi delegati è commisurata ai risultati gestionali conseguiti.

I Comitati

Il Codice di Autodisciplina della Società (art. 5) prevede la possibilità di costituire al suo interno Comitati con funzioni propositive e consultive, composti di almeno tre amministratori aventi i requisiti di indipendenza.

Nella seduta del 4 dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla istituzione del Comitato per il Controllo Interno, previsto dall'art. 10 del Codice di Autodisciplina della Società in allora vigente, ed alla nomina dei componenti nelle persone dei seguenti amministratori indipendenti:

- Carbonato Gianfranco
- Ferrari Carla Patrizia
- Zara Stefano.

Nella successiva seduta del 20 dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla istituzione del Comitato per la Remunerazione, previsto dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina della Società in allora vigente; contestualmente ha individuato i componenti dello stesso Comitato nelle persone dei seguenti amministratori indipendenti:

- Cantarella Paolo
- Quaglia Giovanni
- Rosina Alcide.

Il Comitato ha il compito di formulare al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche. Il Comitato può inoltre collaborare con gli amministratori delegati per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione.

Il sistema di controllo interno

Il Codice di Autodisciplina della Società (art. 8) attribuisce al Consiglio di Amministrazione la responsabilità della adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno, costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del supporto consultivo e propositivo e dell'assistenza del Comitato per il Controllo Interno:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti a IRIDE S.p.A. e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- b) individua un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti sopra indicati:

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili da parte della Capogruppo IRIDE S.p.A. e la loro omogeneità con i principi adottati dalle Società controllate ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- c) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- d) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Ai lavori del comitato per il controllo interno possono partecipare tutti i Sindaci Effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno, ha nominato il preposto al controllo interno nella persona del responsabile dell'*Internal Auditing*, come suggerito dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito il sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Internal dealing e trattamento delle informazioni riservate

IRIDE ha ereditato il Codice di Comportamento sull'*Internal dealing* già adottato da AEM Torino S.p.A., che disciplina gli obblighi di comunicazione delle operazioni sulle azioni dell'emittente e su strumenti ad esse collegati effettuate dalle persone rilevanti individuate all'interno del Gruppo. Il Codice, istituito in sintonia con le disposizioni del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, è stato aggiornato per recepire i nuovi obblighi di comunicazione previsti dalla legge n. 262 del 28 dicembre 2005.

In particolare, a far tempo dal 1° aprile 2006, le Persone Rilevanti, ovvero i soggetti individuati in base ai criteri definiti dall'art. 152 sexies del Regolamento Emittenti, devono comunicare, entro 5 giorni di mercato aperto, alla Consob e al Pubblico le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dall'emittente o strumenti finanziari ad esse collegati, dai medesimi compiute o da persone strettamente legate agli stessi, al superamento della soglia cumulativa di euro 5.000 annui.

Il Codice di Comportamento è disponibile sul sito www.gruppo-iride.it.

Nel corso del periodo dal 31 ottobre al 31 dicembre 2006 non si è avuta notizia di operazioni finanziarie compiute dalle Persone Rilevanti che abbiano determinato il superamento delle soglie previste dal Codice.

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme per la prevenzione degli abusi di mercato, è istituito presso IRIDE il Registro, previsto dall'art 115-bis del Testo Unico della Finanza, delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate.

Modelli organizzativi di cui alla Legge 231/2001

In relazione alla struttura organizzativa di IRIDE, alla attribuzione delle funzioni e responsabilità gestionali, alla ridefinizione dei processi risultanti a seguito della fusione più innanzi illustrata, è stata avviata la verifica e revisione dei modelli organizzativi adottati dalla società fuse, per renderli adeguati alla nuova realtà ed alle prescrizioni della L. 231/2001. A tal fine è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, che potrà avvalersi di qualificati supporti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 25 gennaio 2007 ha costituito l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 della L. 231/2001, designando a costituirlo un amministratore indipendente, un funzionario della Direzione Legale e Societario ed il responsabile dell'*Internal Auditing*.

La governance del Gruppo IRIDE

Come è stato accennato all'inizio del presente capitolo, IRIDE ha la tipica configurazione di una Holding Finanziaria, che non opera direttamente ma gestisce le attività già svolte dalle Società dalla cui fusione è originata mediante Società per azioni integralmente controllate (le Caposettore).

Una delle motivazioni che hanno sostenuto l'aggregazione in IRIDE S.p.A. la si rinviene nel progetto di integrazione dei processi svolti dalle società fuse, che hanno consentito la saldatura delle filiere da monte a valle della produzione energetica.

E' evidente che i vantaggi dell'aggregazione sono strettamente correlati ad una efficace regia del complesso delle *business units* specializzate nelle diverse filiere, nella prospettiva di innescare un processo virtuoso di sviluppo dell'attività dell'intero Gruppo, di accrescimento di valore per gli azionisti, e di miglioramento della qualità e della efficienza dei servizi che ne costituiscono la missione.

In tale contesto IRIDE deve svolgere un incisivo ruolo di coordinamento delle Caposettore, disponendo di una visione d'insieme dei mercati di riferimento ed avendo la possibilità di percepirne le prospettive di evoluzione, presupposti indispensabili per perseguire una strategia di sviluppo e per contenere i rischi insiti in ogni attività d'impresa.

L'attività di coordinamento delle Caposettore da parte della Capogruppo IRIDE S.p.A. è espressamente disciplinata sia dallo Statuto di quest'ultima che dagli Statuti delle società controllate.

Lo Statuto di IRIDE S.p.A., all'art. 16, riserva alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, le operazioni *particolarmente significative delle società controllate, collegate o partecipate dalla Società, operazioni individuate dal consiglio di amministrazione e sulle quali quest'ultimo esprime una "preventiva valutazione" nell'ambito del suo compito di direzione e coordinamento.*

Il Consiglio di Amministrazione, in data 4 dicembre 2006, ha individuato le operazioni *particolarmente significative* delle Società Caposettore sottoposte al vaglio della Capogruppo IRIDE, essenzialmente costituite dalle seguenti:

- atti di disposizione di beni, aziende, partecipazioni e l'assunzione di impegni di valore unitario superiore ad €50 milioni (esclusa la compravendita di energetici);
- concessione di finanziamenti e/o di garanzie a favore e nell'interesse di terzi (se superiori ad €10 milioni) o a favore e nell'interesse di società controllate (se superiori ad €70 milioni);

- assunzione di debiti finanziari di importo superiore a €70 milioni;
- patti parasociali e joint venture che implichino impegni superiori ad €50 milioni;
- modifiche agli Statuti ed operazioni sul capitale.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione si è riservato di esprimere una *preventiva valutazione* degli strumenti di programmazione delle Caposettore (*business plan e budget*) anche ai fini della elaborazione ed approvazione del *Budget* e del *business plan* di Gruppo.

Lo Statuto di IRIDE (art. 17.3) attribuisce al Presidente ed all'Amministratore Delegato, che costituiscono il Comitato Strategico, l'esame delle linee guida e delle politiche di gruppo inerenti le funzione agli stessi rispettivamente delegate. In esito a tale esame congiunto, le linee guida e gli indirizzi strategici vengono trasferiti alle Caposettore per la loro adozione dai rispettivi competenti Organi di amministrazione.

Specularmente gli Statuti delle quattro Caposettore (art. 15) prevedono che:

- il Consiglio di Amministrazione sottoponga a IRIDE S.p.A., società che esercita attività di direzione e coordinamento, i progetti di business plan pluriennale e di budget annuale in tempo utile per consentire a quest'ultima di predisporre a sua volta il business plan ed il budget di Gruppo;
- il Consiglio di Amministrazione sottoponga in via preventiva a IRIDE S.p.A., per consentire a quest'ultima una preventiva valutazione nell'ambito della sua attività di direzione e coordinamento, le operazioni particolarmente significative aventi ad oggetto le materie riservate alla esclusiva competenza del Consiglio medesimo, operazioni individuate sulla base di criteri comunicati dal Consiglio di Amministrazione di IRIDE S.p.A.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle quattro Caposettore, aventi ad oggetto le materie non delegabili, sono assunte con il voto favorevole di almeno 4 amministratori sui 5 che lo compongono.

In applicazione della regolamentazione sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione di IRIDE S.p.A., nelle riunioni del 12 febbraio e 30 marzo 2007 ha approvato il Budget ed il Business Plan triennale di Gruppo, quale espressione dei documenti programmatici delle Caposettore, sui quali ha espresso la propria preventiva valutazione positiva.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Azionista di controllo di IRIDE S.p.A., ossia Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (FSU) – partecipata integralmente e pariteticamente dai Comuni di Torino e Genova -, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 dicembre 2006, ha preso in esame il tema della “direzione e coordinamento” di società disciplinato dall'art. 2497 e seguenti del Codice Civile, ed in particolare la disposizione secondo cui si presume che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata dal socio (persona giuridica) che detiene il controllo della società, presunzione che, tuttavia, ammette la prova contraria.

Sulla base di numerosi elementi che esprimono le caratteristiche di FSU (società finanziaria pura che non esercita alcuna attività operativa in competizione con il Gruppo IRIDE), la sua missione (società “veicolo” per la detenzione della partecipazione in IRIDE), la pariteticità delle posizioni dei suoi soci (Comuni di Torino e Genova), la mancanza in FSU di una qualsiasi struttura professionalmente idonea ad orientare la gestione dei business coltivati dal Gruppo IRIDE, il comportamento di assoluta trasparenza di fatto tenuto dagli Amministratori di FSU, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non sussiste l'esercizio di attività di direzione e coordinamento in capo ad FSU, ritenendo tali elementi, per la loro rilevanza e convergenza, adeguati a fornire la prova contraria prevista dall'art. 2497 del Codice Civile.

Operazioni con parti correlate.

La CONSOB, con Deliberazione n. 14990 del 14 aprile 2005 ha rinviato ai principi contabili internazionali la definizione delle “parti correlate”, precedentemente individuate con Comunicazione DEM / 2064231 del 30 settembre 2002. Fra queste sono compresi coloro che controllano l'emittente, coloro che sono controllati dall'emittente e coloro che sono sottoposti ad un comune controllo con l'emittente.

La Società e le Società dalla stessa controllate informano i rapporti con parti correlate a principi di trasparenza e correttezza, resi noti nella Relazione sulla Gestione (norma dell'art. 2391bis Codice Civile).

Buona parte di tali rapporti attengono a prestazioni fornite alla generalità della clientela (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, calore ecc.), e sono regolati dai contratti normalmente applicati in tali situazioni.

Ove non si tratti di prestazioni di tipo corrente, i rapporti sono regolati da specifici contratti, le cui condizioni sono fissate sulla base delle normali condizioni praticate sul relativo mercato e, nel caso in cui tale riferimento non sia disponibile o significativo, si definiscono i diversi profili mediante ricorso ad esperti e/o professionisti indipendenti.

Operazioni con società controllate

Assumono primario rilievo le operazioni con le Società Caposettore.

A questo proposito il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 gennaio 2007, al fine di ottimizzare la struttura e le condizioni di accesso al finanziamento esterno, ha deliberato l'adozione di soluzioni organizzative orientate ad una gestione finanziaria accentrata a livello di Gruppo, gestione svolta direttamente da IRIDE S.p.A.

In tale prospettiva, i finanziamenti a medio/lungo termine sono stipulati in capo ad IRIDE con destinazione successiva dei fondi alle società del Gruppo a sostegno degli investimenti realizzati dalle medesime Società, sulla base di contratti di finanziamento intercompany. Le condizioni dei contratti intercompany saranno definite sulla base delle condizioni alle quali IRIDE S.p.A. si approvvigiona sul mercato finanziario.

In applicazione di tale soluzione, ed in attesa di meglio definire le condizioni dei contratti intercompany, il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta ha deliberato:

- di recepire in capo ad IRIDE operazioni di finanziamento già poste in essere da AEM Torino S.p.A. nei confronti delle controllate AES Torino (per € 60 milioni) e AEM Distribuzione (per € 130 milioni);
- di erogare un finanziamento a favore della Caposettore IRIDE Energia (per € 230 milioni);

definendo le condizioni applicate in via transitoria.

Parallelamente, sempre allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, è istituito fra IRIDE e le Società Caposettore un servizio di tesoreria accentrata (cash pooling) che consente di allocare i fondi disponibili a livello di Gruppo secondo le necessità che di volta in volta manifestano le singole Caposettore; attraverso questa soluzione si riduce

sostanzialmente il fabbisogno finanziario per esigenze di elasticità di cassa e, più in generale, per il capitale circolante. Tale meccanismo è replicato fra le Caposettore e le principali società da queste controllate. I rapporti fra le Società comprese nel perimetro del cash pooling sono regolati da contratti uniformi e trasparenti.

Per sfruttare al meglio le sinergie organizzative emergenti dalla fusione fra AEM Torino ed AMGA, la configurazione di IRIDE è stata disegnata sul modello di una Holding “leggera”, dotata di strutture di staff adeguate a sostenere l’attività di coordinamento del Gruppo, e ad affrontare le più rilevanti problematiche di interesse generale. Pertanto IRIDE è in grado di fornire prestazioni professionali a favore delle Società Caposettore, secondo le esigenze da queste manifestate, sulla base di contratti di *services* stipulati fra le parti.

Con gli stessi obiettivi, alcune funzioni normalmente presenti in ogni unità imprenditoriale autonoma (gestione del Personale – servizi informatici – assistenza legale) sono state accentrate presso singole Caposettore, che hanno ereditato, a seguito della riorganizzazione che ha accompagnato la fusione, risorse numericamente e professionalmente adeguate per svolgerle.

Anche in tali situazione i rapporti fra la Caposettore che fornisce le prestazioni e la Caposettore che le utilizza sono regolati da specifici contratti di *services*.

Analogamente sono regolati da contratti intercompany la messa a disposizione di beni immobili, di beni mobili registrati e di altre utilità fra le società del Gruppo.

Operazioni con altre parti correlate

Meritano attenzione i rapporti con gli Enti Locali nel cui territorio IRIDE opera attraverso le Società controllate. Ciò con specifico riferimento ai Comuni di Torino e di Genova, in quanto indirettamente azionisti di IRIDE S.p.A.

IRIDE S.p.A., attraverso IRIDE Servizi, fornisce al Comune di Torino numerosi servizi a sostegno delle attività che il Comune svolge a favore della collettività amministrata; si tratta dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici, della manutenzione degli edifici di proprietà comunale o adibiti a servizi alla collettività, di global services ed analoghi. Le prestazioni svolte da IRIDE Servizi sono regolate da specifici contratti pluriennali.

IRIDE Mercato assicura al Comune di Torino ed al Comune di Genova forniture di energia elettrica ed al Comune di Genova anche forniture di gas alle condizioni normalmente praticate alla generalità della clientela restante. La controllata di quest’ultima, CAE Amga Energia S.p.A., assicura al Comune di Genova, mediante contratti di durata pluriennale, prestazioni relative alla conduzione di impianti di climatizzazione presso edifici pubblici ed alla gestione degli impianti tecnologici presso strutture sportive e di servizio pubblico.

IRIDE Acqua Gas, attraverso la controllata Mediterranea delle Acque S.p.A., assicura agli uffici ed alle strutture del Comune di Genova la fornitura dell’acqua potabile ed il servizio di fognatura, mediante contratti di somministrazione analoghi a quelli in essere con la generalità della clientela.

Investor Relation

La Società valuta di primaria importanza il dialogo con gli azionisti, con gli investitori istituzionali e con gli intermediari che operano sul mercato finanziario, al fine di assicurare

la più ampia e tempestiva circolazione delle informazioni sulla Società medesima, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

IRIDE ha istituito, nell'ambito della propria struttura organizzativa, una apposita Direzione “*Finanza straordinaria e investor relations*”. La funzione ha il compito di collettere le informazioni dai diversi enti aziendali e di elaborarle in modo che risultino accessibili a soggetti esterni, e ne cura la divulgazione secondo canoni di obiettività e trasparenza. Per lo svolgimento di tali compiti la funzione può avvalersi dell'apporto professionale di consulenti esterni. Per i rapporti istituzionali con CONSOB e BORSA ITALIANA la funzione *Investor Relations* si avvale del supporto della Direzione Legale e Societario.

Collegio Sindacale

L'art. 20 dello Statuto sociale disciplina la composizione e la elezione dell'Organo di vigilanza.

Il Collegio è composto da tre Sindaci effettivi, eletti con il sistema del voto di lista, in analogia con sistema adottato per l'elezione degli Amministratori. Contestualmente alla elezione dei componenti del Collegio sono eletti due Sindaci Supplenti.

Le liste possono essere presentate dagli Azionisti che, singolarmente o unitamente con altri, detengono almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche. Alla lista è allegato il curriculum vitae di ciascun candidato contenente gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Le liste presentate nei termini e con le modalità prescritti sono pubblicate a cura della società su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione.

Ogni socio avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del collegio sindacale si procede nel modo seguente:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- b) il terzo sindaco effettivo, che assumerà le funzioni di presidente del Collegio, ed il secondo sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tale fine i voti ottenuti da ciascuna delle altre liste sono successivamente divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti sono progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati delle altre liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Sono quindi eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati ottengano lo stesso quoziente, è eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un sindaco viene eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti;
- c) in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due sindaci sono entrambi tratti dalla seconda lista;

d) in caso di presentazione di una sola lista, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono tratti dall'unica lista validamente presentata e votata ed è eletto presidente il candidato inserito al primo posto della lista medesima.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di revoca di uno o più Sindaci ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile la sostituzione avverrà nell'ambito della lista nella quale i medesimi sono stati eletti.

Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avviene a norma dell'articolo 2401 del codice civile. I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea. L'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione. La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute del consiglio di amministrazione assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa e dalle sue controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.

Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle sedute del consiglio di amministrazione, o laddove le modalità di cui sopra non garantiscano un'informativa a cadenza almeno trimestrale, il Presidente del consiglio di amministrazione o l'Amministratore Delegato provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi.

La carica di sindaco della Società è soggetta alle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti ed è altresì incompatibile con la titolarità di incarichi di sindaci effettivi in più di cinque società di diritto italiano quotate nei mercati regolamentati.

A seguito delle dimissioni rassegnate da tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti l'Assemblea degli Azionisti, riunita il 2 dicembre 2006, ha provveduto alla elezione del Collegio Sindacale ed alla nomina di due Sindaci Supplenti, sulla base delle disposizioni dello Statuto sociale allora vigente che attribuivano la carica di Presidente al candidato posto al n. 1 della lista "maggioritaria".

In tale occasione sono state presentate due liste: una da parte dell'Azionista di maggioranza Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (FSU) ed una da parte dell'Azionista Fin OPI S.p.A.

La lista presentata da FSU ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, e quindi dalla stessa sono stati tratti il Presidente del Collegio, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente, nell'ordine in cui i candidati sono stati elencati nella lista; dalla lista presentata da Fin OPI S.p.A. sono stati tratti il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente.

Conseguentemente sono risultati eletti i Signori :

- Dott. Aldo Milanese - Presidente del Collegio - dalla lista FSU
- Dott. Giuseppe Lalla - Sindaco Effettivo - dalla lista FSU
- Dott. Lorenzo Ginisio - Sindaco Effettivo - dalla lista Fin. OPI
- Dott. Emilio Gatto - Sindaco Supplente - dalla lista FSU
- Dott. Massimo Bosco - Sindaco Supplente - dalla lista Fin. OPI

Di tutti i candidati compresi nelle liste sono state tempestivamente depositati i *curriculum vitae*, le accettazioni irrevocabili della candidatura, l'attestazione dell'inesistenza di causa di ineleggibilità / decadenza / incompatibilità, e l'elencazione delle cariche di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperte in altre società.

Allegato A)

Statuto IRIDE S.p.A.

<u>Testo Attuale</u>	<u>Testo Proposto</u>
<p>STATUTO DI “IRIDE S.p.A.”</p> <p>TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO</p> <p>Articolo 1 - DENOMINAZIONE 1.1 E' costituita la Società per Azioni denominata “IRIDE S.p.A.” senza vincoli di rappresentazione grafica.</p> <p>Articolo 2 - SEDE 2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Torino. 2.2 Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.</p> <p>Articolo 3 - DURATA 3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con una o più deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti.</p> <p>Articolo 4 - OGGETTO 4.1 La Società, attraverso società partecipate, opera nei settori: - della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e delle energie in genere, sotto qualsiasi forma si presentino, e della progettazione, costruzione e direzione</p>	<p>STATUTO DI “IRIDE S.p.A.”</p> <p>TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO</p> <p>Articolo 1 - DENOMINAZIONE 1.1 E' costituita la Società per Azioni denominata “IRIDE S.p.A.” senza vincoli di rappresentazione grafica.</p> <p>Articolo 2 - SEDE 2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Torino. 2.2 Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.</p> <p>Articolo 3 - DURATA 3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con una o più deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti.</p> <p>Articolo 4 - OGGETTO 4.1 La Società, attraverso società partecipate, opera nei settori: - della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e delle energie in genere, sotto qualsiasi forma si presentino, e della progettazione, costruzione e direzione</p>

<p>lavori dei relativi impianti e reti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - della gestione dei servizi pubblici di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti; - della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica; - dei servizi a rete, ivi comprese le telecomunicazioni e altri servizi pubblici quali i settori del ciclo integrato dell'acqua, per qualsiasi uso, e dei servizi in campo ambientale; - della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili per conto di amministrazioni pubbliche; - della gestione tecnico-manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale; - della costruzione e gestione di impianti tecnologici. <p>4.2 La Società può altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e la prestazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione a favore della società controllante, nonché delle società partecipate, e delle società da queste ultime partecipate. In tali ambiti la Società può anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, a eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge; - compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; e così, tra l'altro, essa può compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e in genere qualunque atto volto oppure connesso al perseguimento dell'oggetto sociale, con 	<p>lavori dei relativi impianti e reti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - della gestione dei servizi pubblici di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti; - della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica; - dei servizi a rete, ivi comprese le telecomunicazioni e altri servizi pubblici quali i settori del ciclo integrato dell'acqua, per qualsiasi uso, e dei servizi in campo ambientale; - della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili per conto di amministrazioni pubbliche; - della gestione tecnico-manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale; - della costruzione e gestione di impianti tecnologici. <p>4.2 La Società può altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e la prestazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione a favore della società controllante, nonché delle società partecipate, e delle società da queste ultime partecipate. In tali ambiti la Società può anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, a eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge; - compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; e così, tra l'altro, essa può compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e in genere qualunque atto volto oppure connesso al perseguimento dell'oggetto sociale, con
--	--

<p>eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</p> <p>Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE ¹</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 824.517.866,00 (ottocentoventiquattromilionicinquecentodiciassettemilaottocentosessantasei virgola zero zero) suddiviso in numero 730.017.866 (settecentotrentamilionidiciassettemilaottocentosessantasei) azioni ordinarie e numero 94.500.000 (novantaquattromilionicinquecentomila) azioni di risparmio, tutte del valore nominale di Euro 1 cadauna.</p> <p>La Società è a prevalente capitale pubblico.</p> <p>I Comuni di Genova e di Torino devono detenere, per il tramite di apposita società da essi pariteticamente controllata (in seguito in questo Statuto intesa come “Società Controllante”), non meno del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.</p> <p>Il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, a seguito dell’esercizio dei “warrant AEM Torino 2003 – 2008” che potrà avvenire fino al 30 giugno 2008, tenuto conto delle sottoscrizioni conseguenti all’esercizio dei warrant già avvenute, per ulteriori massimi Euro 7.682.773,00 mediante emissione di massime azioni numero 7.682.773 da nominali Euro 1 cadauna.</p> <p>5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché mediante conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci.</p> <p>5.3 La Società può acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di</p>	<p>eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</p> <p>Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE ¹</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 824.747.790,00 (ottocentoventiquattromilionisettescentoquarantasettemilasettecentonovanta virgola zero zero) suddiviso in numero 730.247.790 (settecentotrentamilioniduecentoquarantasettemilasettecentonovanta) azioni ordinarie e numero 94.500.000 ((novantaquattromilionicinquecentomila) azioni di risparmio, tutte del valore nominale di Euro 1 cadauna.</p> <p>La Società è a prevalente capitale pubblico.</p> <p>I Comuni di Genova e di Torino devono detenere, per il tramite di apposita società da essi pariteticamente controllata (in seguito in questo Statuto intesa come “Società Controllante”), non meno del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.</p> <p>Il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, a seguito dell’esercizio dei “warrant IRIDE 2003 – 2008” che potrà avvenire fino al 30 giugno 2008, tenuto conto delle sottoscrizioni conseguenti all’esercizio dei warrant già avvenute, per ulteriori massimi Euro 7.452.849,00 mediante emissione di massime azioni numero 7.452.849 da nominali Euro 1 cadauna.</p> <p>5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché mediante conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci.</p> <p>5.3 La Società può acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di</p>
---	--

<p>rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.</p> <p>Articolo 6 – AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI</p> <p>6.1 Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna.</p> <p>6.2 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, appartengono alla Finanziaria Città di Torino s.r.l. e, salvo quanto previsto nell'articolo 24.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie.</p> <p>6.3 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni ordinarie.</p> <p>6.5 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L'alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista acquirente e ne determina l'automatica conversione alla pari in azioni ordinarie, qualora siano trasferite a qualunque titolo alla Società Controllante, ovvero a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando che l'acquirente – diverso dalla Società Controllante – è comunque assoggettato alla disciplina del presente Statuto, che limita il</p>	<p>rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.</p> <p>Articolo 6 – AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI</p> <p>6.1 Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna, salvo quanto previsto dall'art. 8.</p> <p>6.2 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, appartengono alla Finanziaria Città di Torino s.r.l. e, salvo quanto previsto nell'articolo 24.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie.</p> <p>6.3 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni ordinarie.</p> <p>6.5 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L'alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall'azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie, qualora siano trasferite a qualunque titolo alla Società Controllante, ovvero a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando che l'acquirente – diverso dalla</p>
--	---

<p>possesso azionario al 5% (cinque per cento).</p> <p>6.6 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.</p>	<p>Società Controllante – è comunque assoggettato alla disciplina del presente Statuto, che limita il possesso azionario al 5% (cinque per cento).</p> <p>6.6 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.</p> <p>6.7 La conversione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dall'acquirente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti da parte dell'acquirente medesimo.</p>
<p>Articolo 7 - TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI; ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI</p> <p>7.1 Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.</p>	<p>Articolo 7 - TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI; ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI</p> <p>7.1 Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.</p>
<p>Articolo 8 - LIMITE AL POSSESSO AZIONARIO</p> <p>8.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dalla Società Controllante di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.</p>	<p>Articolo 8 - LIMITE AL POSSESSO AZIONARIO</p> <p>8.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dalla Società Controllante di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.</p>

8.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.

8.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

8.4 E' ammessa al voto senza alcuna restrizione la Società Controllante a condizione che il suo capitale sia posseduto almeno al 51% (cinquantuno per cento), direttamente o indirettamente (tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile), dai Comuni di Torino e di Genova.

8.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.

8.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

8.4 E' ammessa al voto senza alcuna restrizione la Società Controllante a condizione che il suo capitale sia posseduto almeno al 51% (cinquantuno per cento), direttamente o indirettamente (tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile), dai Comuni di Torino e di Genova.

Articolo 9- OBBLIGAZIONI
9.1 La Società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, ed anche con warrant.

Articolo 10 – PATRIMONI DESTINATI
10.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

10.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria secondo le norme del presente Statuto.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 11 – CONVOCAZIONE

11.1 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione e, se del caso, per la terza convocazione.

11.2 L'assemblea può avere luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.

Articolo 9- OBBLIGAZIONI
9.1 La Società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, ed anche con warrant.

Articolo 10 – PATRIMONI DESTINATI
10.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

10.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria secondo le norme del presente Statuto.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 11 – CONVOCAZIONE

11.1 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione e, se del caso, per la terza convocazione.

11.2 L'assemblea può avere luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.

11.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Qualora venga meno per la società l'obbligo della redazione del bilancio consolidato e non sussistano

<p>Articolo 12 – INTERVENTO E VOTO</p> <p>12.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di voto legittimati, ai sensi dell'articolo 2370 codice civile, dalla attestazione ottenuta dall'intermediario incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>12.2 Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>Articolo 13 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>13.1 La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, eccetto l'assemblea ordinaria per la quale, in seconda convocazione, su materie diverse dall'approvazione dei bilanci, nomina e revoca delle cariche sociali ai sensi dell'articolo 2369, comma 4, del codice civile, è richiesta la presenza e il voto favorevole almeno del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.</p> <p>13.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera ai sensi di legge.</p> <p>Articolo 14 – PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è assunta dall'amministratore delegato; qualora</p>	<p>particolari esigenze relative alla struttura e all'assetto della società, il suddetto termine è ridotto a 120 giorni.</p> <p>Articolo 12 – INTERVENTO E VOTO</p> <p>12.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di voto legittimati, ai sensi dell'articolo 2370 codice civile, dalla attestazione ottenuta dall'intermediario incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>12.2 Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>Articolo 13 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>13.1 La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, eccetto l'assemblea ordinaria per la quale, in seconda convocazione, su materie diverse dall'approvazione dei bilanci, nomina e revoca delle cariche sociali ai sensi dell'articolo 2369, comma 4, del codice civile, è richiesta la presenza e il voto favorevole almeno del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.</p> <p>13.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera ai sensi di legge.</p> <p>Articolo 14 – PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è assunta dall'amministratore delegato; qualora</p>
---	---

anche questi sia assente o impedito, la presidenza è assunta, nell'ordine, dall'amministratore presente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, dal più anziano di età, ovvero, se nessun amministratore è presente, da persona designata dagli intervenuti.

14.2 Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

14.3 Il presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea su proposta del presidente ovvero, nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, da un notaio scelto dallo stesso presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14.4 Spetta al presidente, il quale può avvalersi all'uopo di appositi incaricati, accertare la regolare costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione, verificare il risultato delle votazioni.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 – NUMERO E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI.

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal numero fisso di 12 (dodici) amministratori.

15.2 La nomina del consiglio di amministrazione viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

15.3 Le liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate, a spese dei soci che le

anche questi sia assente o impedito, la presidenza è assunta, nell'ordine, dall'amministratore presente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, dal più anziano di età, ovvero, se nessun amministratore è presente, da persona designata dagli intervenuti.

14.2 Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

14.3 Il presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea su proposta del presidente ovvero, nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, da un notaio scelto dallo stesso presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14.4 Spetta al presidente, il quale può avvalersi all'uopo di appositi incaricati, accertare la regolare costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione, verificare il risultato delle votazioni.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 – NUMERO E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI.

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal numero fisso di 12 (dodici) amministratori.

15.2 La nomina del consiglio di amministrazione viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

15.3 Le liste devono essere depositate presso la sede della Società ~~e pubblicate, a spese dei soci che le~~

<p>presentano, su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>15.4 Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, nonché i soci aderenti ad un medesimo patto di sindacato possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare una lista i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci devono presentare o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea. Ciascuna lista deve contenere l'indicazione di almeno un candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.</p> <p>15.5 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi, a cura dei soci presentanti, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>15.6 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p>	<p>presentano, su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>15.4 Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, nonché i soci aderenti ad un medesimo patto di sindacato possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare una lista i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci devono presentare o recapitare presso la sede della Società, contestualmente alle liste con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea. Ciascuna lista deve contenere l'indicazione di almeno un due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.</p> <p>15.5 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, , devono depositarsi, a cura dei soci presentanti, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Alla lista è allegato il</p>
---	---

<p>15.7 Alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati, n. 10 (dieci) amministratori;</p> <p>b) dalla seconda e terza lista per numero di voti ottenuti tra quelli validamente espressi dagli azionisti sono tratti, uno ciascuna, i restanti due amministratori, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista stessa;</p> <p>c) è eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulta essere ivi indicato con il numero "1" (uno);</p> <p>d) in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dalla seconda lista; in caso di presentazione di una sola lista, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dall'unica lista.</p> <p>15.8 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>15.9 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.</p> <p>15.10 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati: i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.</p> <p>15.11 Qualora la sostituzione non risulti possibile per incapacità delle liste, alla sostituzione si provvede ai sensi</p>	<p>curriculum vitae di ciascun candidato.</p> <p>15.6 Le liste presentate nei termini e con le modalità prescritti sono pubblicate a cura della Società su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico e sul sito Web della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione.</p> <p>15.7 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>15.8 Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>15.9 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati, n. 10 (dieci) amministratori;</p> <p>b) dalla seconda e terza lista per numero di voti ottenuti tra quelli validamente espressi dagli azionisti sono tratti, uno ciascuna, i restanti due amministratori, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista stessa;</p> <p>c) è eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulta essere ivi indicato con il numero "1" (uno);</p> <p>d) in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dalla seconda lista; in caso di presentazione di una sola lista, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dall'unica lista.</p> <p>15.10 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con</p>
--	--

<p>dell'articolo 2386 – 1° comma, del codice civile.</p>	<p>le maggioranze di legge.</p> <p>15.11 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.</p> <p>15.12 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati: i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.</p> <p>15.13 Qualora la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'articolo 2386 – 1° comma, del codice civile.</p>
<p>Articolo 16 – POTERI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.</p> <p>16.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all'assemblea. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che pertanto non può delegare i relativi poteri ad alcun amministratore o comitato, le materie stabilite dalla legge e quelle qui di seguito elencate:</p> <p>a) approvazione dei business plan pluriennali e dei budget annuali di gruppo e relativi aggiornamenti;</p> <p>b) atti di disposizione a qualunque titolo di beni e stipulazione di contratti in genere quando: (i) il valore dei beni e/o l'ammontare degli obblighi da assumere e/o, nel caso di</p>	<p>Articolo 16 – POTERI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.</p> <p>16.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all'assemblea. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che pertanto non può delegare i relativi poteri ad alcun amministratore o comitato, le materie stabilite dalla legge e quelle qui di seguito elencate:</p> <p>a) approvazione dei business plan pluriennali e dei budget annuali di gruppo e relativi aggiornamenti;</p> <p>b) atti di disposizione a qualunque titolo di beni e stipulazione di contratti in genere quando: (i) il valore dei beni e/o l'ammontare degli obblighi da assumere e/o, nel caso di acquisizione di aziende e di partecipazioni, il</p>

<p>acquisizione di aziende e di partecipazioni, il capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) sia superiore a Euro 20 (venti) milioni per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati, e (ii) le relative operazioni non siano già previste nel budget annuale;</p> <p>c) concessione di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni con strumenti derivati) quando: (i) l'ammontare sia superiore a Euro 150 (centocinquanta) milioni per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e (ii) le operazioni non siano previste nel budget annuale;</p> <p>d) patti parasociali, joint venture e concessione di prestiti o garanzie a società non controllate quale che ne sia l'importo,</p> <p>e) operazioni particolarmente significative delle società controllate, collegate o partecipate dalla Società, operazioni individuate dal consiglio di amministrazione e sulle quali quest'ultimo esprime una "preventiva valutazione" nell'ambito del suo compito di direzione e coordinamento;</p> <p>f) definizione e modificazione della struttura organizzativa della Società per funzioni e staff di primo livello, nomina e revoca del direttore finanziario;</p> <p>g) istituzione o soppressione di sedi secondarie;</p> <p>h) eventuale nomina e revoca del direttore generale della Società, su proposta congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, stabilendone i relativi poteri;</p> <p>i) partecipazione alle assemblee delle partecipate dirette e istruzioni al soggetto delegato per l'espressione del relativo diritto di voto, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 17.1. e 17.2;</p> <p>j) formulazione di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre</p>	<p>capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) sia superiore a Euro 20 (venti) milioni per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati, e (ii) le relative operazioni non siano già previste nel budget annuale;</p> <p>c) concessione di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni con strumenti derivati) quando: (i) l'ammontare sia superiore a Euro 150 (centocinquanta) milioni per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e (ii) le operazioni non siano previste nel budget annuale;</p> <p>d) patti parasociali, joint venture e concessione di prestiti o garanzie a società non controllate quale che ne sia l'importo,</p> <p>e) operazioni particolarmente significative delle società controllate, collegate o partecipate dalla Società, operazioni individuate dal consiglio di amministrazione e sulle quali quest'ultimo esprime una "preventiva valutazione" nell'ambito del suo compito di direzione e coordinamento;</p> <p>f) definizione e modificazione della struttura organizzativa della Società per funzioni e staff di primo livello, nomina e revoca del direttore finanziario;</p> <p>g) istituzione o soppressione di sedi secondarie;</p> <p>h) eventuale nomina e revoca del direttore generale della Società, su proposta congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, stabilendone i relativi poteri;</p> <p>i) partecipazione alle assemblee delle partecipate dirette e istruzioni al soggetto delegato per l'espressione del relativo diritto di voto, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 17.1. e 17.2;</p> <p>j) formulazione di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre all'assemblea dei soci;</p>
--	--

<p>all'assemblea dei soci;</p> <p>k) convocazione dell'assemblea straordinaria per modifiche dello Statuto, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale (escluse le riduzioni obbligatorie ex artt. 2446 e 2447 del codice civile) e prestiti obbligazionari convertibili;</p> <p>l) istituzione di Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina raccomandato da Borsa S.p.A. e di un Comitato Strategico composto dal presidente e dall'amministratore delegato, attribuzione delle relative funzioni e delega dei conseguenti poteri.</p> <p>16.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole di almeno 9 (nove) amministratori.</p> <p>16.3 Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 – DELEGA DI ATTRIBUZIONI E ALTRI ORGANI SOCIALI</p> <p>17.1 Fermi restando tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusa la legale rappresentanza della Società, sono delegate al presidente del consiglio di amministrazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocare le riunioni del consiglio di amministrazione stabilendo l'ordine del giorno, d'autonomia ovvero su richiesta dell'amministratore delegato o di almeno tre amministratori; - coordinare l'attività del consiglio di amministrazione e guidare lo svolgimento delle relative riunioni; - eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione in conformità al mandato di volta in volta ricevuto; - partecipare con l'amministratore delegato al Comitato Strategico della 	<p>k) convocazione dell'assemblea straordinaria per modifiche dello Statuto, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale (escluse le riduzioni obbligatorie ex artt. 2446 e 2447 del codice civile) e prestiti obbligazionari convertibili;</p> <p>l) istituzione di Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina raccomandato da Borsa S.p.A. e di un Comitato Strategico composto dal presidente e dall'amministratore delegato, attribuzione delle relative funzioni e delega dei conseguenti poteri.</p> <p>16.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole di almeno 9 (nove) amministratori.</p> <p>16.3 Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 – DELEGA DI ATTRIBUZIONI E ALTRI ORGANI SOCIALI</p> <p>17.1 Fermi restando tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusa la legale rappresentanza della Società, sono delegate al presidente del consiglio di amministrazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocare le riunioni del consiglio di amministrazione stabilendo l'ordine del giorno, d'autonomia ovvero su richiesta dell'amministratore delegato o di almeno tre amministratori; - coordinare l'attività del consiglio di amministrazione e guidare lo svolgimento delle relative riunioni; - eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione in conformità al mandato di volta in volta ricevuto; - partecipare con l'amministratore delegato al Comitato Strategico della Società;
---	---

<p>Società;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dirigere e gestire le seguenti aree: finanza di gruppo, legale e societario, rapporti con investitori e mercato (investor relation), comunicazioni esterne e rapporti istituzionali; - effettuare l'istruttoria, nelle aree indicate nell'alinea che precede, sulle proposte di deliberazione che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione; - coordinare l'attività delle Caposettore "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale"; - indicare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettori "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale", inserendo per primi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali; - indicare la minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia", inserendo per secondi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali; - partecipare alle assemblee delle Caposettori "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale" convocate per la nomina degli organi sociali e votare in tali assemblee a favore dell'elenco di amministratori e sindaci di tali Caposettori predisposto dal presidente e dall'amministratore delegato in conformità al presente Statuto. <p>17.2 Il consiglio di amministrazione delega al consigliere che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulta essere ivi indicato con numero "2" (due) – "amministratore delegato" –, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire le deliberazioni del 	<ul style="list-style-type: none"> - dirigere e gestire le seguenti aree: finanza di gruppo, legale e societario, rapporti con investitori e mercato (investor relation), comunicazioni esterne e rapporti istituzionali; - effettuare l'istruttoria, nelle aree indicate nell'alinea che precede, sulle proposte di deliberazione che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione; - coordinare l'attività delle Caposettore "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A."; - indicare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A.", inserendone i nominativi ai primi posti in ordine progressivo nell'elenco che sarà presentato dalla Società nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali ; - indicare la minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Servizi S.p.A." e "IRIDE Energia S.p.A.", inserendone i nominativi successivamente a quelli inseriti dall'amministratore delegato, a norma dell'art. 17.2 settimo alinea del presente Statuto, nell'elenco che sarà presentato dalla Società nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali; - partecipare alle assemblee delle Caposettore "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A." convocate per la nomina degli organi sociali e votare in tali assemblee a favore dell'elenco di amministratori e sindaci di tali Caposettore predisposto dal presidente e dall'amministratore delegato in conformità al presente Statuto. <p>17.2 Il consiglio di amministrazione delega al consigliere che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulta essere ivi indicato con numero</p>
---	---

<p>consiglio di amministrazione in conformità al mandato di volta in volta ricevuto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipare con il presidente del consiglio di amministrazione al comitato strategico della Società; - sottoporre al presidente, nelle aree delle proprie funzioni, le materie da porre all'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione; - dirigere e gestire le seguenti aree: amministrazione, controllo di gestione, risk management, approvvigionamenti, personale, sistemi organizzativi e sistemi informativi, internal auditing; - effettuare l'istruttoria, nelle aree indicate nell'alinea che precede, sulle proposte di deliberazione che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione; - coordinare l'attività delle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia"; - indicare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia", inserendo per primi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali; - indicare la minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "Idrico Distribuzione Gas" e "Commerciale", inserendo per secondi tali amministratori e sindaci nell'elenco che sarà presentato dalla Quotata nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali; - partecipare all'assemblee delle Caposettore "Servizi agli Enti Locali" e "Energia" convocate per la nomina degli organi sociali e votare in tali assemblee a favore dell'elenco di amministratori e sindaci di tali Caposettori predisposto dal presidente e dall'amministratore delegato in conformità al presente Statuto. 	<p>"2" (due) – "amministratore delegato" –, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, le seguenti funzioni, ivi inclusa la legale rappresentanza nelle materie delegate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione in conformità al mandato di volta in volta ricevuto; - partecipare con il presidente del consiglio di amministrazione al comitato strategico della Società; - sottoporre al presidente, nelle aree delle proprie funzioni, le materie da porre all'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione; - dirigere e gestire le seguenti aree: amministrazione, controllo di gestione, risk management, approvvigionamenti, personale, sistemi organizzativi e sistemi informativi, internal auditing; - effettuare l'istruttoria, nelle aree indicate nell'alinea che precede, sulle proposte di deliberazione che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione; - coordinare l'attività delle Caposettore "IRIDE Servizi S.p.A." e "IRIDE Energia S.p.A."; - indicare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Servizi S.p.A." e "IRIDE Energia S.p.A.", inserendone i nominativi ai primi posti in ordine progressivo nell'elenco che sarà presentato dalla Società nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina degli organi sociali ; - indicare la minoranza degli amministratori e dei sindaci da nominare nelle Caposettore "IRIDE Acqua Gas S.p.A." e "IRIDE Mercato S.p.A.", inserendone i nominativi successivamente a quelli inseriti dal presidente, a norma dell'art. 17.1 ottavo alinea del presente Statuto , nell'elenco che sarà presentato dalla Società nelle assemblee di tali Caposettore convocate per la nomina
---	---

<p>17.3 Il consiglio di amministrazione delega inoltre congiuntamente al presidente e all'amministratore delegato, che formano il Comitato Strategico, le seguenti funzioni:</p> <p>(i) esame delle linee guida e delle politiche di gruppo presentate dal presidente e dall'amministratore delegato relativamente alle funzioni delegate, ivi comprese le designazioni degli amministratori e sindaci delle società partecipate dalle Caposettore;</p> <p>(ii) predisposizione dei progetti di business plan pluriennali e dei budget annuali di gruppo da sottoporre al consiglio di amministrazione;</p> <p>(iii) istruttoria sulle strategie di gruppo, sul business development, sulle operazioni di maggior rilievo della Società e su quelle che le Caposettore devono sottoporre al consiglio di amministrazione della Società al fine della previa valutazione;</p> <p>(iv) definizione delle linee di azione riguardo le società partecipate dirette quali AES s.p.a., Edipower s.p.a., Energia Italiana s.p.a., Plurigas s.p.a., e, fatto salvo quanto previsto negli articoli 17.1 e 17.2, formulazione delle proposte di deliberazione per il consiglio di amministrazione della Società, sull'esercizio dei relativi diritti come – a titolo meramente esemplificativo – la stipulazione o la revisione di patti parasociali, la designazione di amministratori, la partecipazione alle assemblee e le istruzioni al soggetto delegato per l'espressione del relativo diritto di voto;</p> <p>(v) assunzione e licenziamento di dirigenti della Società.</p>	<p>degli organi sociali</p> <p>- partecipare all'assemblee delle Caposettore “IRIDE Servizi S.p.A.” e “IRIDE Energia S.p.A.” convocate per la nomina degli organi sociali e votare in tali assemblee a favore dell'elenco di amministratori e sindaci di tali Caposettore predisposto dal presidente e dall'amministratore delegato in conformità al presente Statuto.</p> <p>17.3 Il consiglio di amministrazione delega inoltre congiuntamente al presidente e all'amministratore delegato, che formano il Comitato Strategico, le seguenti funzioni:</p> <p>(i) esame delle linee guida e delle politiche di gruppo presentate dal presidente e dall'amministratore delegato relativamente alle funzioni delegate, ivi comprese le designazioni degli amministratori e sindaci delle società partecipate dalle Caposettore;</p> <p>(ii) predisposizione dei progetti di business plan pluriennali e dei budget annuali di gruppo da sottoporre al consiglio di amministrazione;</p> <p>(iii) istruttoria sulle strategie di gruppo, sul business development, sulle operazioni di maggior rilievo della Società e su quelle che le Caposettore devono sottoporre al consiglio di amministrazione della Società al fine della previa valutazione;</p> <p>(iv) definizione delle linee di azione riguardo le società partecipate dirette quali AES S.p.A., Edipower S.p.A., Energia Italiana S.p.A., Plurigas S.p.A., e, fatto salvo quanto previsto negli articoli 17.1 e 17.2, formulazione delle proposte di deliberazione per il consiglio di amministrazione della Società, sull'esercizio dei relativi diritti come – a titolo meramente esemplificativo – la stipulazione o la revisione di patti parasociali, la designazione di amministratori, la partecipazione alle assemblee e le istruzioni al soggetto delegato per l'espressione del relativo diritto di voto;</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO</p> <p>18.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, d'autonomia ovvero su istanza scritta di almeno tre amministratori.</p> <p>18.2 La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o telegramma o per posta elettronica confermata spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.</p> <p>18.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione - qualora il presidente o l'amministratore delegato o chi ne fa le veci ne accertino la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove, pure, deve trovarsi il segretario.</p> <p>18.4 In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito, quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p>	<p>(v) assunzione e licenziamento di dirigenti della Società.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO</p> <p>18.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, d'autonomia ovvero su istanza scritta di almeno tre amministratori.</p> <p>18.2 La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o telegramma o per posta elettronica confermata spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.</p> <p>In caso d'urgenza la convocazione è effettuata con telegramma, telefax o posta elettronica confermata inviati con il preavviso di 24 ore.</p> <p>18.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione - qualora il presidente o l'amministratore delegato o chi ne fa le veci ne accertino la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove, pure, deve trovarsi il segretario.</p> <p>18.4 In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito, quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p>
---	--

<p>Articolo 19 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE</p> <p>19.1 L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del consiglio di amministrazione e può anche deliberare ai sensi dell'articolo 2389, ultimo comma, codice civile.</p> <p>19.2 I compensi possono essere costituiti in tutto od in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.</p> <p>19.3 Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, sentito il collegio sindacale, stabilisce, le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, e le remunerazioni di quelli investiti di particolari cariche, sentito per questi ultimi il parere del collegio sindacale.</p>	<p>Articolo 19 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE</p> <p>19.1 L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del consiglio di amministrazione e può anche deliberare ai sensi dell'articolo 2389, ultimo comma, codice civile.</p> <p>19.2 I compensi possono essere costituiti in tutto od in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.</p> <p>19.3 Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, sentito il collegio sindacale, stabilisce, le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, e le remunerazioni di quelli investiti di particolari cariche, sentito per questi ultimi il parere del collegio sindacale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19-bis Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>Previo parere del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 e dalle altre disposizioni di legge pro tempore vigenti.</p> <p>La durata della carica è stabilita a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero fino al verificarsi di ogni altra causa che ne comporti la cessazione.</p> <p>In caso di cessazione della carica per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione nomina senza</p>
--	--

<p style="text-align: center;">TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</p> <p>Articolo 20 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>20.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti.</p> <p>20.2 La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>20.3 Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a loro spese su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima</p>	<p>indugio un nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede affinché al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili siano conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella Società o in imprese alla stessa comparabili.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</p> <p>Articolo 20 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>20.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi. Sono contestualmente nominati 2 (due) sindaci supplenti.</p> <p>20.2 La nomina del collegio sindacale e dei sindaci supplenti avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>20.3 Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a loro spese su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea</p>
---	---

<p>convocazione.</p> <p>20.4 Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, nonché i soci aderenti ad un medesimo patto di sindacato possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.</p> <p>20.5 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>20.6 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>20.7 Alla elezione del collegio sindacale si procede come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, il presidente del collegio sindacale, un sindaco effettivo e un sindaco supplente;</p>	<p>in prima convocazione.</p> <p>20.4 Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, nonché i soci aderenti ad un medesimo patto di sindacato possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare o recapitare presso la sede della Società, contestualmente alle liste, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.</p> <p>20.5 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche. Alla lista è allegato il curriculum vitae di ciascun candidato contenente gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società..</p> <p>20.6 Le liste presentate nei termini e con le modalità prescritti sono pubblicate a cura della società su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale e sul sito Web della Società tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione.</p>
--	---

<p>b) il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tale fine i voti ottenuti da ciascuna lista sono successivamente divisi per uno e due. I quozienti ottenuti sono progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati delle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Sono quindi eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati ottengano lo stesso quoziente, è eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un sindaco viene eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti;</p> <p>c) in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due sindaci sono entrambi tratti dalla seconda lista; in caso di presentazione di una sola lista, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono tratti dall'unica lista.</p> <p>20.8 Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>20.9 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>20.10 In caso di revoca di uno o più Sindaci ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile la sostituzione avverrà nell'ambito della lista nella quale sono stati eletti.</p> <p>20.11 Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avviene a norma</p>	<p>20.7 Ogni socio avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>20.8 Alla elezione del collegio sindacale si procede come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, il presidente del collegio sindacale, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;</p> <p>b) il terzo sindaco effettivo, che assumerà le funzioni di presidente del Collegio, ed il secondo sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tale fine i voti ottenuti da ciascuna delle altre liste lista sono successivamente divisi per uno e due. I quozienti ottenuti sono progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati delle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Sono quindi eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati ottengano lo stesso quoziente, è eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un sindaco viene eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti;</p> <p>c) in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due sindaci sono entrambi tratti dalla seconda lista;</p> <p>d) in caso di presentazione di una sola lista, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono tratti dall'unica lista validamente presentata e votata ed è eletto presidente il candidato inserito al primo posto della lista medesima.</p> <p>20.9 Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del</p>
---	---

<p>dell'articolo 2401 del codice civile. I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea. L'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>20.12 I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione. La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute del consiglio di amministrazione assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa e dalle sue controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.</p> <p>20.13 Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle sedute del consiglio di amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a cadenza almeno trimestrale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima udienza utile del collegio sindacale.</p> <p>20.14 La carica di sindaco della Società è soggetta alle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti ed è altresì incompatibile con la titolarità di incarichi di sindaci effettivi in più di cinque società di diritto italiano quotate nei mercati regolamentati.</p> <p>20.15 Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio e un compenso</p>	<p>procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>20.10 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>20.11 In caso di revoca di uno o più Sindaci ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile la sostituzione avverrà nell'ambito della lista nella quale sono stati eletti.</p> <p>20.12 Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avviene a norma dell'articolo 2401 del codice civile. I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea. L'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>20.13 I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione. La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute del consiglio di amministrazione assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa e dalle sue controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.</p> <p>20.14 Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle sedute del consiglio di amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a cadenza almeno trimestrale, il Presidente del consiglio di amministrazione o l'Amministratore Delegato provvedono a riferire per</p>
--	---

<p>parametrato sul minimo delle tariffe professionali.</p> <p>20.16 Le riunioni del collegio sindacale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio ove deve essere presente almeno un sindaco.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 - CONTROLLO CONTABILE</p> <p>21.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VI BILANCIO E UTILI</p>	<p>iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima udienza utile del collegio sindacale.</p> <p>20.15 La carica di sindaco della Società è soggetta alle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti ed è altresì incompatibile con la titolarità di incarichi di sindaci effettivi in più di cinque società di diritto italiano quotate nei mercati regolamentati.</p> <p>20.16 Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio e un compenso parametrato sul minimo delle tariffe professionali.</p> <p>20.17 Le riunioni del collegio sindacale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio ove deve essere presente almeno un sindaco.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 - CONTROLLO CONTABILE</p> <p>21.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VI BILANCIO E UTILI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 - ESERCIZIO SOCIALE</p>
---	---

<p>Articolo 22 - ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Articolo 23 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI</p> <p>23.1 L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>23.2 Gli utili che residuano dopo l'attribuzione di cui al primo comma, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio.</p> <p>23.3 Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VII SCIOGLIMENTO</p> <p>Articolo 24 - SCIOGLIMENTO</p> <p>24.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.</p> <p>24.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale; - alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale; - l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura. <p style="text-align: center;">TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p>22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Articolo 23 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI</p> <p>23.1 L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>23.2 Gli utili che residuano dopo l'attribuzione di cui al primo comma, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio.</p> <p>23.3 Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VII SCIOGLIMENTO</p> <p>Articolo 24 - SCIOGLIMENTO</p> <p>24.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.</p> <p>24.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale; - alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale; - l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura. <p style="text-align: center;">TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 25 - FORO COMPETENTE</p>
--	--

Articolo 25 - FORO COMPETENTE

25.1 Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della Società, tra la Società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, i sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la Società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente esclusivamente il Foro di Torino.

25.1 Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della Società, tra la Società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, i sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la Società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente esclusivamente il Foro di Torino.

**Articolo 25bis - NORME
IMPERATIVE**

Saranno comunque applicate le norme imperative di legge e/o di regolamento via via vigenti nel tempo, che venissero ad implementare e/o a modificare la disciplina contenuta nel presente Statuto. Dell'applicazione di norme che comportino l'implementazione e/o la modificazione della disciplina statutaria sarà fornita tempestiva informativa al pubblico per consentire ai portatori di strumenti finanziari emessi dalla Società di esercitare consapevolmente i diritti dagli stessi attribuiti

Le modificazioni allo Statuto previste da norme di legge e/o di regolamento saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea.

Allegato B)

IRIDE SPA

CODICE DI AUTODISCIPLINA

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2007)

1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1 IRIDE S.p.A. è guidata da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti.

Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, esprimono le direttive e le politiche per il Gruppo di società controllate attraverso le quali coltiva le attività del proprio oggetto sociale, riconoscendo l'autonomia e la responsabilità che compete agli Organi di amministrazione delle medesime.

1.2 Il consiglio di amministrazione:

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società ed esprime una preventiva valutazione su Budget e Business plan delle società direttamente controllate al 100% - esamina ed approva il sistema di governo societario della stessa - e la struttura del gruppo;
- b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle società direttamente controllate al 100% predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c) verifica il corretto esercizio delle deleghe da parte degli amministratori delegati e del Comitato Strategico; riceve con periodicità non superiore al trimestre l'informativa da parte degli amministratori delegati circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) determina, sentito il collegio sindacale e l'apposito Comitato, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;
- e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) esamina e approva preventivamente le operazioni di IRIDE S.p.A.; esprime una sua preventiva valutazione sulle operazioni delle società controllate, individuate dal Consiglio come particolarmente significative, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate;
- g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;

h) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

1.3 Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

1.4 Il consiglio, sulla base dell'impegno richiesto agli amministratori per lo svolgimento dell'incarico in IRIDE, può esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al comma precedente che possa essere considerato compatibile con l'assolvimento di tale impegno. A tal fine può proporre ai Soci l'introduzione nello Statuto sociale di particolari disposizioni finalizzate a regolare coerentemente la nomina degli amministratori.

1.5 Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con IRIDE S.p.A. e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

1.6 Nello svolgimento dei propri compiti, gli amministratori esaminano le informazioni ricevute dagli organi delegati, avendo peraltro cura di richiedere agli stessi ogni chiarimento, approfondimento od integrazione ritenuti necessari od opportuni per una completa e corretta valutazione dei fatti portati all'esame del consiglio.

1.7 Quando lo ritiene opportuno il consiglio di amministrazione richiede al Presidente o all'Amministratore Delegato che dirigenti della Società o del Gruppo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1 Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi. Per Amministratori esecutivi, ai sensi dell'art. 2.C.1 del *Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. Edizione marzo 2006* (Codice di Autodisciplina) si intendono:

- gli amministratori delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi in IRIDE S.p.A. o in una società controllata avente rilevanza strategica.

L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

2.2 Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

2.3 Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari, anche in considerazione dell'elevato quorum deliberativo richiesto dallo Statuto .

2.4 Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

3.1 Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con IRIDE S.p.A. o con soggetti legati a IRIDE S.p.A., relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.2 L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

3.3 Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma. Fatta salva ogni più puntuale verifica, il Consiglio di Amministrazione valuta come segnali di non indipendenza le seguenti situazioni che si verifichino in capo ad un amministratore:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, presidente del consiglio di amministrazione, rappresentante legale, amministratore esecutivo, dirigente con responsabilità strategiche (di seguito *esponente di rilievo*) della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - (i) con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi *esponenti di rilievo*;

- (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- (iii) ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente., ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.4 Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta da IRIDE S.p.A.; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel presente codice.

3.5 Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione di IRIDE S.p.A., le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei criteri applicativi di cui al presente Codice di Autodisciplina.

3.6 Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.7 Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

4.1 Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura approvata dal consiglio di amministrazione per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

4.2 Gli amministratori delegati competenti assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione l'adozione e l'aggiornamento della

procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni riguardanti IRIDE S.p.A., con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1 Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

5.2 L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:

- a) i comitati sono composti da non meno di tre membri - questi eleggono al loro interno un Presidente - il funzionamento di ciascun comitato è disciplinato da un apposito regolamento approvato dal comitato medesimo;
- b) i compiti dei singoli comitati, se non già indicati nel presente codice, sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;
- c) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;
- d) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. IRIDE S.p.A. mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal consiglio;
- e) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;
- f) IRIDE S.p.A. fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

6.1 La nomina degli amministratori avviene secondo il procedimento disciplinato dall'art. 15 dello Statuto.

Le liste di candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati - con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, nonché ai sensi di legge -, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate sul sito internet di IRIDE S.p.A. (www.gruppo-iride.it).

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

7.1 La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo IRIDE S.p.A..

7.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

7.3 Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, con funzione di :

- presentare al consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso;
- valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore delegato e formula al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia.

7.4 Una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata ai risultati economici conseguiti da IRIDE S.p.A. e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero nel caso dei dirigenti di cui sopra dagli amministratori delegati ai quali fanno capo.

7.5 La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.

La trattazione e l'adozione delle delibere in materia di remunerazione degli amministratori da parte del Consiglio di Amministrazione avviene in assenza dei diretti interessati.

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

8.1 Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

8.2 Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

8.3 Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

8.4 Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra IRIDE S.p.A. ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

8.5 Il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti a IRIDE S.p.A. e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- b) individua un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

8.6 Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

8.7 Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

8.8 Il comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati al punto 8.5:

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e (nel caso di gruppi,) la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;
- g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

8.9 Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.

8.10 L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza;
- c) si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- d) propone al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

8.11 I preposti al controllo interno:

- a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
- b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;
- c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;
- e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale, nonché, al Presidente e all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

8.12 Irìde S.p.A. istituisce una funzione di *internal audit*. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

9.1 Il Consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengono compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

9.2 Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, sulla base dei principi generali indicati dalla Consob ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere da IRIDE S.p.A., o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per

individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.

9.3 Il consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

10. SINDACI

10.1 La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente come previsto dall'art. 20 dello Statuto. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

10.2 I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

10.3 IRIDE S.p.A. predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.

10.4 Le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet di IRIDE S.p.A..

10.5 I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori.

Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.

10.6 I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

10.7 Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione di IRIDE S.p.A. informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

10.8 Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati a IRIDE S.p.A. ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

10.9 Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

10.10 Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

11.1 Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

11.2 Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

11.3 Il consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti IRIDE S.p.A. che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

A tal fine è presente nel sito internet di IRIDE S.p.A. un'apposita sezione, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.

11.4 Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.

11.5. Il consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.

11.6. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

11.7 Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari atto a garantire il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione

11.8 Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni di IRIDE S.p.A. o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Torino, 30 marzo 2007

Allegato C)**Cariche ricoperte dai Consiglieri in altre Società**

<u>Roberto BAZZANO</u>	<u>Roberto GARBATI</u>	<u>Mario MARGINI</u>
IRIDE Acqua Gas S.p.A. Amministratore Delegato	IRIDE Energia S.p.A. Amministratore Delegato	FILSE S.p.A. Consigliere
IRIDE Mercato S.p.A. Amministratore Delegato	IRIDE Servizi S.p.A. Amministratore Delegato	
PLURIGAS S.p.A. Presidente	AES – Azienda Energia e Servizi Torino Presidente	
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI Presidente		

<u>Paolo CANTARELLA</u>	<u>Stefano ZARA</u>	<u>Gianfranco CARBONATO</u>
-----	RIMORCHIATORI RIUNITI S.p.A. Consigliere	PRIMA INDUSTRIE S.p.A. Presidente e Amministratore Delegato
	AUTOGASNORD S.p.A. Consigliere	

<u>Alcide ROSINA</u>	<u>Franco DEBENEDETTI</u>	<u>Lorenzo BORGOGNI</u>
EFIBANCA S.p.A. Consigliere	CIR S.p.A. Consigliere	ALENIA AERONAVALI S.p.A. Presidente
PREMUDA S.p.A. (Società quotata) Presidente	COFIDE S.p.A. Consigliere	SELEX SERVICE MANAGEMENT S.p.A. Consigliere
	PIAGGIO S.p.A. Consigliere	

<u>Loic HENNEKINNE</u>	<u>Carla Patrizia FERRARI</u>	<u>Giovanni QUAGLIA</u>
-----	FINPIEMONTE S.p.A. Vice Presidente	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. Consigliere
	BANCA OPI S.p.A. Amministratore Delegato	AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.p.A. Presidente
	FIN.OPI. S.p.A. Amministratore Delegato	FONDAZIONE CRT Vice Presidente
	SINLOC S.p.A. Amministratore Delegato	COGETECH S.p.A. Presidente
	FINAOSTA S.p.A. Consigliere e Membro C.E.	CUNEO RISCOSSIONI S.p.A. Presidente
	FILSE s.p.A. Consigliere	
	TRANSDEV S.A. Consigliere	